

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

404° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	21
7 ^a - Istruzione	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
11 ^a - Lavoro	»	37
12 ^a - Igiene e sanità	»	58
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	63

Commissioni riunite

10 ^a (Industria-Senato) e X (Commercio e turismo-Camera)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	68
Informazione e segreto di Stato	»	80
Schengen	»	81
Riforma amministrativa	»	83

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	85
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	89

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	98
--------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0073°)

Il PRESIDENTE informa che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha trasmesso, con lettera del 12 gennaio 1999, una domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Con lettera del 13 gennaio 1999 il Presidente del Senato ha deferito tale atto alla Giunta ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento (Doc. IV, n. 3).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Maurizio Ronconi in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia
(R135 000, C21ª, 0069°)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 2 giugno 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Ronconi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e proseguito nelle sedute del 12 e del 14 gennaio 1999.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal dottor Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2178/96 R.G.P.M. – n. 1330/97 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza

(R135 000, C21^a, 0068^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 maggio e proseguito nella seduta del 28 maggio 1998.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti, ricordando che nei confronti del dottor Salvatore Frasca è pendente presso il Tribunale di Cosenza un procedimento penale per il reato di diffamazione, a causa dei giudizi da lui espressi in un'interrogazione parlamentare, pubblicata nel resoconto del Senato dell'8 giugno 1993, sul signor Giuseppe Pietro Maisto. Il signor Maisto ha infatti presentato querela, essendo stata tale interrogazione riportata integralmente, senza alcun commento, su di un giornale locale.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO e BERTONI.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Bertoni è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI RIUNITE**10^a (Industria)**

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della X Commissione
della Camera dei deputati*

NESI

*indi del Vice Presidente della X Commissione
della Camera dei deputati*

RASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, Paolo PIRANI, segretario confederale UIL, Renato MATTEUCCI, responsabile CGIL settore energia-reti; Arsenio CAROSI, segretario generale FLAEI; Giacomo BERNI, segretario generale FNLE, Alfredo BELLI, funzionario UIL; Piercorrado CUTILLO, dirigente centrale e Luigi DE NARDIS, responsabile nazionale di categoria UGL; Antonio PAPA, segretario confederale CISAL e Domenico VINCI, segretario nazionale FAILE-CISAL; Lucio GENTILI e Vincenzo MILIUCCI, rappresentanti di COBAS-Energia; Angiolino D'ORAZIO, coordinatore RSA ENEL della FNDAI.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R52^a, 0003^o)

Il presidente NESI, avverte che è stata richiesta la trasmissione della seduta mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico: audizione di rappresentanti di CGIL-FNLE, CISL-FLAEI, UIL-UILSP; UGL; CISAL, Cobas-energia; RDB-energia e FNDAI
(R048 000, R52^a, 0001^a)

Il presidente NESI introduce le audizioni.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine Paolo PIRANI, segretario confederale UIL, Renato MATTEUCCI, responsabile CGIL settore energia-reti, Arsenio CAROSI, segretario generale FLAEI.

Intervengono per formulare domande ed osservazioni i deputati Guido POSSA (FI) e Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U), il senatore Athos DE LUCA (Verdi), i deputati Ruggero RUGGERI (PD-U) e Gaetano RASI (AN).

Rispondono Giacomo BERNI, segretario generale FLNE, Alfredo BELLÌ, funzionario UIL, Arsenio CAROSI, segretario generale FLAEI.

Svolgono quindi relazioni sull'oggetto dell'indagine Piercorrado CUTILLO, dirigente centrale UGL e Antonio PAPA, segretario confederale CISAL.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Sergio FUMAGALLI (misto-SDI), Gaetano RASI (AN), Guido POSSA (FI) ed Edo ROSSI (misto-RC-PRO).

Rispondono Domenico VINCI, segretario nazionale FAILE-CISAL, Piercorrado CUTILLO, dirigente centrale UGL, Luigi DE NARDIS, responsabile nazionale di categoria UGL.

Svolge quindi una relazione Vincenzo MILIUCCI, rappresentante di COBAS-Energia.

Interviene per formulare domande e osservazioni il deputato Edo ROSSI (misto-RC-PRO).

Risponde Lucio GENTILI di COBAS-Energia.

Svolge quindi una relazione Angiolino D'ORAZIO, coordinatore RSA ENEL della FNDAI.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Guido POSSA (FI), Ruggero RUGGERI (PD-U), Nerio NESI, presidente, Edo ROSSI (misto-RC-PRO), Gaetano RASI (AN), nuovamente Ruggero RUGGERI (PD-U) e Nerio NESI, presidente, nonché Renzo PENNA (DS-U).

Risponde Angiolino D'ORAZIO, coordinatore RSA ENEL della FNDAL.

Il presidente Nerio NESI dichiara chiuse le audizioni in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

344^a Seduta*Presidenza del Presidente
VILLONE**Interviene il sottosegretario per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio

(3667) SCHIFANI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Interviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rilevando che la previsione di un premio di maggioranza di una certa consistenza, stabilita dalla legge elettorale n. 43 del 1995, determina un ostacolo obiettivo ai mutamenti di maggioranza all'interno dei consigli regionali. D'altronde la mobilità del quadro politico pone a sua volta delle esigenze. Il legislatore deve far sì che la volontà popolare non venga dunque aggirata, imprimendo una necessaria stabilità alle giunte, elemento di particolare importanza in considerazione del maggior numero di funzioni conferite alle regioni. Esprime quindi il proprio consenso ad una limitata modificazione alla normativa vigente, in attesa della riforma costituzionale rappresentata dall'elezione diretta dei presidenti. In particolare non ritiene essenziale il secondo comma dell'articolo unico del testo approvato dalla Camera dei deputati, nella parte in cui qualifica il cambio di maggioranza come una grave violazione di legge. La disposizione residua stabi-

lisce in definitiva una estensione temporale della disciplina vigente, senza con ciò determinare un soffocamento delle dinamiche politiche in atto.

Il senatore SCHIFANI concorda sul carattere opportuno e sulla correttezza della prima parte dell'articolo unico del disegno di legge n. 3722, la cui costituzionalità è stata attentamente valutata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Già la legge n. 43 del 1995 si era preoccupata di salvaguardare un fondamentale principio di etica politica, circa la correlazione tra la volontà del corpo elettorale e il colore politico della rappresentanza eletta, rafforzandola con la previsione di un premio di maggioranza. La modificazione in corso di esame incide su questo meccanismo per assicurare un maggior grado di stabilità. L'indeterminatezza nella durata in carica dei consigli regionali che ne discende non rappresenta a suo avviso un'obiezione valida, così come non è negato il potere dei consigli di eleggere la giunta. Il secondo comma, disposizione che è frutto di un emendamento e che non compariva nel testo originario, corrisponde alla preoccupazione di riferire lo scioglimento dei consigli ai casi stabiliti dall'articolo 126 della Costituzione. In conclusione, conferma la piena adesione della sua parte politica al testo approvato dalla Camera dei deputati, pur nella consapevolezza che una riforma più organica e coerente si consegue soltanto con l'elezione diretta dei presidenti delle giunte.

Il senatore ELIA richiama innanzitutto le vicende che hanno condotto all'approvazione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 e le difficoltà che si determinavano allora nell'imminenza di un turno elettorale, con l'eventualità di procedervi sulla base della precedente normativa. L'articolo 126 della Costituzione prevede figure tassative di scioglimento, ma la durata dei consigli regionali è disposta con legge ordinaria. Tenuto conto di questi elementi ne nacque una soluzione nel complesso modesta, che ha qualche precedente nel diritto comparato, come nel consiglio federale elvetico, e trovava riscontro in esigenze alle quali erano sensibili illustri costituzionalisti, al fine di salvaguardare un minimo di stabilità degli esecutivi. Non vale obiettare che la norma del biennio non è stata finora applicata, perché in realtà essa aveva un significato deterrente ed in realtà ha avuto pieno effetto. L'estensione temporale, da due anni all'intera durata del consiglio, modifica però la natura dello strumento e mutua nel complesso un meccanismo in vigore per gli enti locali. Per le regioni, enti di maggior rilievo costituzionale, la forma di governo è invece stabilita dalla stessa Carta costituzionale. L'articolo 126, al secondo comma, prevede in definitiva, tra i casi di scioglimento, l'impossibilità di formare «una» maggioranza, formula interpretata unanimemente come riferita ad una qualsiasi maggioranza; lo scioglimento stesso non è invece collegato al venir meno di una determinata maggioranza, per cui tra l'articolo in esame e la norma costituzionale vi è un contrasto testuale. Con una semplice estensione temporale si modifica dunque la forma di governo regionale, non intaccata invece dalla regola del biennio. È stato affermato, soprattutto dal ministro Amato, che l'in-

novazione si colloca nella prospettiva della prevista riforma costituzionale e che il difetto si limita, in realtà, ad una «asincronia». La legittimità di una legge ordinaria non può però fondarsi su una disciplina costituzionale semplicemente *in itinere*. Non è stata poi valutata con attenzione la circostanza per cui, nel corso dell'approvazione della legge n. 43, era stato respinto l'emendamento che qualificava come grave violazione di legge il mutamento di maggioranza. Coerente con l'idea della piccola stabilizzazione promossa nel 1995 può essere allora solo la prescrizione di un meccanismo di fiducia costruttiva, con l'indicazione del nuovo presidente della giunta. Il premio di maggioranza opera al momento dell'investitura del consiglio, mentre la giunta è eletta da questo collegio. Ricorda poi che, in relazione al Governo nazionale, nel 1953 nessuno si era preoccupato di prevedere congegni di stabilizzazione analoghi a quelli in discussione in concomitanza con l'approvazione di una legge recante anche allora un premio di maggioranza. Conclude esprimendo forti dubbi, che assumono quasi il significato di certezze, di incostituzionalità per quanto egli non sia insensibile alle preoccupazioni etiche addotte a giustificazione di questa modifica. Nella contingenza poi la nuova disciplina potrebbe produrre effetti paradossali, rendendo irreversibili i «ribaltoni» già posti in atto.

Il senatore PASTORE concorda con le considerazioni svolte dal senatore Schifani, rilevando che rispetto al 1995 si è acuita la sensibilità del corpo elettorale nei confronti di fenomeni di deprecabile trasformismo. A suo giudizio la disposizione del disegno di legge n. 3722 appare più difendibile da un punto di vista costituzionale rispetto al testo del vigente articolo 8 della legge n. 43. Al secondo comma non si assume infatti a premessa dello scioglimento il semplice cambiamento della giunta o del suo presidente, bensì della maggioranza, essendo questa circostanza interpretata come grave violazione di legge. In una corretta lettura questa norma ha quindi la priorità. Qualora intervenga una crisi del rapporto fiduciario senza condurre all'elezione di una nuova giunta si integra l'ipotesi di un'impossibile formazione di una nuova maggioranza e si determinano le condizioni dello scioglimento.

Il presidente VILLONE, in considerazione del numero degli iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame congiunto, ravvisando l'esigenza di prevedere una seduta aggiuntiva della Commissione. Il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è quindi differito alle ore 11,30 di mercoledì 20 gennaio.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, in una seduta supplementare, mercoledì 20 gennaio, alle ore 8,30, in base all'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

374^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0111^o)

In merito al disegno di legge n. 1268; in merito alla programmazione delle sedute da tenere unitamente alla 3^a Commissione sul disegno di legge per l'istituzione di una carta penale internazionale, nonchè per un incontro con una delegazione della Repubblica Ceca si svolge un articolato dibattito nel quale prendono successivamente la parola il presidente PINTO, la senatrice SCOPELLITI, il senatore CARUSO, il senatore CENTARO e nuovamente il presidente PINTO.

IN SEDE DELIBERANTE

(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO il quale ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, in materia di notificazione di atti a mezzo posta, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, della mancata consegna e del successivo deposito presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. La medesima sentenza ha dichiarato illegittimità costituzionale del terzo comma

del citato articolo 8 nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Il disegno di legge in titolo si muove nella prospettiva di recepire le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, rimodulando la previsione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 890 del 1982 e ponendo rimedio alle carenze evidenziate dalla stessa Corte.

L'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, lettera a), sostituisce il secondo comma dell'articolo 8 della predetta legge n. 890 del 1982, prevedendo che, se le persone abilitate a ricevere il piego, rifiutano di riceverlo ovvero se l'agente postale non può recapitarlo, il piego è depositato subito nell'ufficio postale e del deposito dell'atto viene data notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera b) sostituisce il terzo comma dell'articolo 8, stabilendo che trascorsi i dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, senza che il destinatario abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito al mittente con l'indicazione «piego non ritirato». Il piego resta in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto.

Le successive lettere sostituiscono rispettivamente i commi quarto e quinto dell'articolo 8, prevedendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, a meno che il piego risulti ritirato prima del decorso di tale termine, nel qual caso la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro.

Infine la lettera e) sostituisce il sesto comma dell'articolo 8, disponendo che i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti, mentre l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della nuova normativa, per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(2751) CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari

(2974) GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili

(3615) CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile

(3639) FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del relatore CENTARO, la Commissione procede alla congiunzione dei disegni di legge in titolo e auspica altresì che la Presi-

denza ne disponga la riassegnazione in sede deliberante affinché essi possano essere discussi congiuntamente con il disegno di legge n. 3699, in considerazione del fatto che tutti i provvedimenti incidono sulla materia della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

375^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PINTO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2657) GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

(2667) FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive

(2678) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale

(3078) SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale

(3408) Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari

(3516) FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Istituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio 1999.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale sottolinea come i disegni di legge all'esame manifestino l'intento unanime di introdurre la previsione del contraddittorio nel procedimento di applicazione della misura cautelare. In base al sistema vigente, infatti, il pubblico ministero presenta la richiesta di emanazione del provvedimento interdittivo al giudice delle indagini preliminari, il quale molto spesso valuta tale ri-

chiesta soltanto in maniera sommaria, anche per la sostanziale impossibilità di esaminare a fondo la documentazione presentata dal pubblico ministero. Il cittadino sottoposto alla misura cautelare ha, pertanto, la possibilità di difendersi pienamente soltanto dinanzi al tribunale del riesame. È necessario, pertanto, anticipare la previsione del contraddittorio alla fase precedente, nel corso della quale viene per la prima volta valutata la ricorrenza dei presupposti per l'emanazione della misura cautelare. Le ipotesi in cui quest'ultima possa essere adottata indipendentemente dal contraddittorio con l'indagato dovrebbero, pertanto, ridursi a casi eccezionali.

A tale scopo, i disegni di legge all'esame – in particolare quello di iniziativa dei senatori Scopelliti e Pellegrino (A.S. 3078) – prevedono che a seguito della richiesta del pubblico ministero di emanazione di una misura cautelare, l'indagato sia messo in condizione di prenderne visione, unitamente agli allegati, al fine di potersi difendere in contraddittorio con lo stesso pubblico ministero dinanzi al giudice nel corso dell'udienza appositamente fissata per la discussione della richiesta. Si prevede, tuttavia, che, ove sussistano concreti pericoli di fuga, il pubblico ministero possa ordinare con provvedimento motivato l'arresto provvisorio dell'indagato o imputato, ovvero il piantonamento a domicilio o altra misura idonea ad impedire la fuga. A questo riguardo occorre chiedersi se il potere di disporre l'arresto provvisorio debba essere affidato al pubblico ministero richiedente ovvero al giudice. In questo secondo caso, infatti, potrebbe determinarsi una situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura penale in capo al giudice che dispone l'arresto provvisorio e che è successivamente chiamato a valutare, in sede di convalida, la ricorrenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento provvisorio.

La previsione del contraddittorio nella fase di applicazione della misura cautelare – prosegue il senatore Centaro – non deve inoltre far venir meno la funzione principale di tale fase, che è quella di verificare i presupposti per l'emanazione della misura cautelare, senza anticipare la decisione nel merito, svuotando così di sostanziale significato la fase del contraddittorio. Nondimeno, occorre mantenere la previsione relativa all'impugnazione del provvedimento che dispone la misura cautelare dinanzi al tribunale del riesame, in quanto atto a garantire una ulteriore e più approfondita verifica dei presupposti della misura stessa.

In conclusione il sistema previsto dai disegni di legge all'esame sembra poter garantire una sufficiente tutela da possibili eccessi nell'emanazione di provvedimenti cautelari personali; occorrerà tuttavia perfezionare tali previsioni con opportuni emendamenti che garantiscano la possibilità di difesa anche a coloro che si siano volontariamente sottratti con la fuga all'arresto provvisorio.

Propone, quindi, la costituzione di un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato dei diversi disegni di legge all'esame.

Il senatore BATTAGLIA sottolinea l'importanza dello sforzo compiuto dai presentatori dei disegni di legge all'esame per introdurre opportuni miglioramenti al vigente sistema di applicazione delle misure

cautelari personali ed accrescere il sistema delle possibilità difensive del cittadino sottoposto a tali provvedimenti. Infatti, nella prassi giudiziaria si riscontra, spesso, una sorta di «appiattimento» del giudice sulle richieste di applicazione delle misure cautelari presentate dal pubblico ministero, soprattutto nel corso di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. I disegni di legge all'esame sono intesi a modificare tale prassi, intervenendo nella fase precedente l'adozione della misura cautelare e prevedendo opportunamente la necessità del contraddittorio tra pubblico ministero e soggetto indagato o imputato. Occorre, infatti, evitare che l'indagato o imputato sia interrogato in uno stato di limitazione della libertà personale, in particolar modo se si tratta di soggetti senza precedenti penali, per i quali l'applicazione di un provvedimento restrittivo potrebbe esercitare effetti negativi sullo stato psichico. Occorre, inoltre, prevedere che all'indagato o imputato siano comunicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero al fine di poter consentire la raccolta degli elementi difensivi a discolpa. Ferma restando la necessità di impedire che si determini il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Si dichiara, infine, favorevole alla proposta di istituire un Comitato ristretto avanzata dal senatore Centaro.

Ha la parola il senatore VALENTINO il quale – riservandosi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo della discussione o in sede di esame degli emendamenti – manifesta in via preliminare la perplessità che il meccanismo garantista che i disegni di legge all'esame si propongono di introdurre nel sistema di applicazione delle misure cautelari possa risolversi -contrariamente all'intenzione dei presentatori – in una esaltazione del ruolo e dei poteri del pubblico ministero. Invita, pertanto, i colleghi ad esprimere le proprie valutazioni in ordine a tale preliminare considerazione.

Il senatore FOLLIERI ricorda in via preliminare che già in sede di esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge di modifica dell'articolo 323 del codice penale, divenuto la legge n. 234 del 1997, fu espressamente prevista la necessità del previo interrogatorio dell'indagato prima di assumere le decisioni sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ai sensi dell'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè nel caso di richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416, comma 1, e di emanazione del decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore ai sensi dell'articolo 555, comma 2, dello stesso codice. I disegni di legge all'esame si ricollegano idealmente alla scelta legislativa allora compiuta, estendendo la previsione dell'interrogatorio e del contraddittorio anche alla generalità delle misure cautelari personali, eliminando eventuali sospetti di incostituzionalità per differente trattamento rispetto alle ipotesi in precedenza elencate.

La previsione dell'interrogatorio dell'indagato o indiziato nella fase precedente l'applicazione della misura cautelare è, inoltre, da condividersi – a parere del senatore Follieri – anche perché in molti casi lo

svolgimento dell'interrogatorio consente al giudice di acquisire gli elementi necessari a disporre la liberazione del soggetto sottoposto a misura cautelare per il venir meno delle relative condizioni di applicabilità. Inoltre, occorre considerare che l'articolo 391, comma 3, del codice di procedura penale prevede che in sede di udienza di convalida in caso di arresto in flagranza e fermo, il pubblico ministero, se comparso, indichi i motivi dell'arresto e del fermo ed illustri le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, sentendo in ogni caso il suo difensore. Occorre, in definitiva, garantire la piena attuazione del principio del «difendersi provando», già elaborato da autorevole dottrina agli inizi degli anni '70; ciò consentirebbe anche di dare piena attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova.

Quanto alla previsione, contenuta in alcuni dei disegni di legge all'esame, dell'arresto provvisorio dell'indagato o imputato per il quale sussistano concreti pericoli di fuga, rileva come tale previsione si risolva in una sorta di accompagnamento coattivo del soggetto dinanzi al giudice chiamato a decidere sulla convalida di tale atto. Ricorda, a questo riguardo, che l'istituto dell'accompagnamento coattivo è già previsto nel vigente codice di procedura penale dall'articolo 132, che affida il relativo potere al giudice, e dall'articolo 376, che affida il potere di disporre l'accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto al pubblico ministero su autorizzazione del giudice. Si può discutere, pertanto, se nelle situazioni previste dai disegni di legge all'esame il giudice investito del potere di disporre tale accompagnamento coattivo debba essere lo stesso pubblico ministero richiedente ovvero il giudice della convalida. Tale ultima soluzione dovrebbe essere preferita, anche per dare un preciso segnale nel senso all'affidamento ad un giudice imparziale di tutte le decisioni concernenti l'applicazione delle misure cautelari.

In conclusione, occorre procedere rapidamente alla definizione delle proposte all'esame, adottando – in specie per quanto attiene al rafforzamento del principio del contraddittorio – soluzioni adeguate al momento storico attuale. In questo senso, le scelte operate nel disegno di legge A.S. 3516, di iniziativa del senatore Fassone ed altri, sembrano offrire uno sviluppo più completo e sistematicamente coerente alle esigenze di riforma da più parti avvertite nella materia oggetto di esame.

Prende la parola la senatrice SCOPELLITI, la quale rinviene nell'entità dei disegni di legge all'ordine del giorno una chiara espressione di quanto la materia sottesa ai medesimi sia indicativa di una decisa volontà politica di porre rimedio ai guasti verificatisi.

Riconosce il rilevante problema legato al potere del pubblico ministero di disporre il fermo dell'imputato e si dichiara disponibile a confrontarsi con le proposte che emergeranno dal dibattito, dibattito che rappresenta un importante momento di coscienza civile rispetto all'esi-

genza di una più adeguata garanzia della libertà personale. Pur rendendosi conto che nei casi di cui alle lettere b) e c) del vigente articolo 274 del codice di procedura penale, siano contenuti elementi suscettibili di rendere in misura maggiore applicabili le misure cautelari nel loro complesso, la senatrice Scopelliti sottolinea che nel disegno di legge da lei presentato (A.S. 3078) l'arresto provvisorio ivi introdotto adottato dal pubblico ministero non può avere efficacia oltre il quarto giorno dal deposito della richiesta ed è soggetto alla convalida del giudice nella stessa udienza fissata per la discussione dell'incidente sulla libertà. Aggiunge, quindi, di essere aperta ad accettare i contributi che verranno dalla discussione, anche al fine di introdurre correttivi al disegno di legge da lei presentato.

Non è, invece, favorevole, alla proposta di istituire un apposito comitato ristretto; ritiene sarebbe opportuno disgiungere dall'esame il disegno di legge governativo (A.S. 3408) e propone, per accelerare l'esame di tutta la materia di assumere come testo base il disegno di legge n. 2657.

Il senatore CORTELLONI, pur condividendo le esigenze sottese ai provvedimenti in esame, non può fare a meno di osservare che ad essi si accompagna l'esigenza di non aprire maglie troppo larghe nei confronti della delinquenza.

È favorevole all'istituzione di un comitato ristretto soprattutto nella prospettiva di estendere la normativa in esame alla materia della responsabilità del magistrato che dispone *contra legem* le misure cautelari, nonchè della previsione di un indennizzo a favore di chi è stato ingiustamente assoggettato a misure cautelari.

Il senatore RUSSO esprime compiacimento per l'importanza dei temi giunti all'attenzione della Commissione. Rileva la convergenza sulla necessità del contraddittorio prima delle misure cautelari, pur segnalando alcuni problemi che andranno affrontati e che consistono in una possibile antinomia fra il contenimento nella misura maggiore possibile della restrizione della libertà personale rispetto all'adeguatezza del tempo necessario alla preparazione della difesa.

Dopo aver dichiarato di condividere la scelta di attribuire al giudice il potere in ordine alle restrizioni della libertà personale – anche per dare un segnale in merito alla necessità di mantenere le scelte in tale direzione già effettuate con la riforma del codice di procedura penale – si dichiara favorevole ad adottare come testo base l'A.S. 3516. Al riguardo, peraltro, ricorda alcuni aspetti che vanno approfonditi fra i quali l'esigenza di evitare il formarsi di ogni incompatibilità fra gli uffici giudicanti che adottano la misura cautelare e quelli competenti sul successivo provvedimento; vi è altresì il problema di far precedere la eventuale erogazione della misura restrittiva della libertà personale dopo una valutazione che sia sufficientemente approfondita. Si chiede se il contraddittorio non potrebbe essere svolto non davanti al giudice singolo ma di fronte al collegio, dando comunque al predetto giudice singolo il potere di adottare un provvedimento provvisorio. Tale proposta, che egli sotto-

pone in maniera molto problematica alla Commissione, si incanalerebbe nel solco tracciato dalla proposta – da lui condivisa – contenuta nel disegno di legge n. 3516 che mantiene solo il ricorso per cassazione nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere.

Il presidente PINTO sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10.

Il presidente PINTO dà atto della grande convergenza che il dibattito svoltosi ha messo in evidenza rispetto all'entità dei problemi che i disegni di legge in titolo involgono. Concorda con l'esigenza di una riforma, messa in luce dal relatore, rileva tuttavia come occorrerebbe esaltare maggiormente quanto già contenuto nel disegno di legge n. 2678 relativamente alla presunzione di non colpevolezza, in particolare bisogna sottolineare quanto più possibile che la necessità di misure coercitive non può che essere considerata come eccezione a tale principio. Coesistono, poi, con tale profilo la tutela della libertà individuale ma anche il diritto alla legalità dei cittadini. Nell'ipotesi in cui si veda nel pubblico ministero l'organo deputato a proporre le misure cautelari, gli appare opportuno ricordare – come previsto nel disegno di legge da lui presentato (A.S. 397 del 1994) – che debba esservi una distinzione fra adozione ed esecuzione del provvedimento. Ricorda i danni, spesso irrimediabili, che i provvedimenti coercitivi determinano, nonostante la loro eventuale durata limitata e ritiene che si potrebbe prevedere che, salvo i casi di pericolo di fuga «la misura cautelare adottata può essere eseguita solo dopo che l'indagato abbia reso l'interrogatorio e quando da questo il giudice non abbia tratto fondati motivi per la revoca o la modifica del provvedimento adottato.» Inoltre, come norma residuale, nel medesimo disegno di legge da lui a suo tempo presentato si propone di modificare l'articolo 272 del codice di procedura penale con la previsione che la misura cautelare «è immediatamente eseguita se l'indagato senza giustificato motivo, non si sia presentato per rendere l'interrogatorio o se comunque sia chiamato a rispondere di uno dei delitti di cui all'articolo 266, lettere a), b), c), d), f), o se ricorra, per il reato contestato l'aggravante della recidiva.» Ha molte perplessità sull'istituto del fermo e dell'arresto provvisorio e riconosce l'opportunità di perfezionare il richiamo alla recidiva. Vi è l'esigenza di introdurre correttivi anche all'istituto dell'accompagnamento che, nonostante la sua condivisibile configurazione è pur tuttavia molto simile ad una restrizione della libertà personale. Conclude dichiarando di ritenere non opportuna la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore VALENTINO, dopo aver osservato che la proposta prefigurata dal Presidente sarebbe comunque applicabile ad una limitata platea di reati, ribadisce le sue perplessità sul disegno di legge del senatore Fassone (A.S. 3516) poichè è convinto dei rischi che esso comporta di introdurre una anticipazione del giudizio, suscettibile di creare una situazione di incompatibilità per il giudice che provvede sulla misura cau-

telare e in tal modo creando effetti di alterazione degli equilibri creati dal codice di procedura penale. Nemmeno le suggestive argomentazioni proposte problematicamente dal senatore Russo gli appaiono condivisibili anche per gli effetti che potrebbero avere in merito alla successiva sindacabilità delle misure cautelari applicate. Tuttavia è disponibile a prendere in esame i contributi che scaturiranno dal dibattito.

Il senatore CALLEGARO ritiene utile la costituzione di un comitato ristretto, purché esso si dia un preciso termine per concludere i propri lavori; condivide l'impostazione del disegno di legge n. 3516, ma è contrario a prolungare la durata dell'accompagnamento coattivo, a meno che esso non rimanga nell'ambito delle 24 ore previsto dall'articolo 132 del codice di procedura penale.

Prendendo la parola per alcuni chiarimenti il senatore RUSSO osserva che se si vuole realizzare un contraddittorio realmente esaustivo, occorre pagare un prezzo in termini di prolungamento della restrizione della libertà personale. Si dice, poi, favorevole alla costituzione di un comitato ristretto per introdurre un confronto più serrato fra le varie posizioni anche se – egli rileva – non vi sono dissensi di principio: si tratta solo di formulare una risposta tecnica adeguata al problema.

Anche il senatore SENESE condivide l'ipotesi di istituire un comitato ristretto riservandosi di intervenire in esito al testo che sarà eventualmente predisposto dal comitato.

Si apre, quindi, un dibattito sulla istituzione del comitato ristretto in questione.

La senatrice SCOPELLITI ritiene, comunque, opportuno che il comitato eventualmente istituito avvii il proprio lavoro con riferimento ad un testo base da lei individuato nel disegno di legge n. 3516. Preferirebbe, comunque, che il relatore fosse incaricato di predisporre un testo base da lui formulato, in relazione alla discussione svolta.

Il relatore CIRAMI teme che l'istituzione di un comitato ristretto finisca per prolungare l'iter dei disegni di legge e, comunque, non eviti il rischio che un testo predisposto in sede ristretta sia comunque rimangiato nel suo successivo ritorno al *plenum* della Commissione. Esprime, poi, alcune valutazioni in merito alle osservazioni emerse dal dibattito. Non ritiene fondate le perplessità del senatore Valentino sul rischio di creare situazioni di incompatibilità mentre, invece, gli appare necessario prevedere il contraddittorio anticipato per tutte le misure cautelari, sia quelle coercitive che quelle interdittive. Non solo la Commissione si è già avviata su questa strada in occasione del varo della legge della riforma dell'articolo 323 del codice penale (legge 16 luglio 1997, n. 234), ma non si può dimenticare che spesso le misure interdittive possono avere un impatto sulla vita del soggetto ad esse sottoposto talora più pesante e dannoso di quanto non potrebbe determinare una misura coerci-

tiva. Sulla quantità di contraddittorio da introdurre, il relatore ritiene che essa debba essere calibrata in modo da servire strettamente ai fini della eventuale irrogazione della misura cautelare e, di converso, al fine di fornire gli elementi che giustificano la sussistenza del reato all'origine delle misure cautelari proposte.

Non è persuaso dell'idea di affidare la richiesta di misura cautelare al pubblico ministero e ritiene che il modello apprestato dall'articolo 132 del codice di procedura penale sia quello da seguire. In tale senso ritiene condivisibile l'impianto del disegno di legge n. 3516 di iniziativa del senatore Fassone, che può rappresentare una buona base di partenza.

Dopo interventi dei senatori VALENTINO e CIRAMI e del sottosegretario AYALA, i quali suggeriscono di procedere all'istituzione di un comitato ristretto fissando una scadenza ravvicinata per il termine dei lavori, la Commissione conviene di istituire un Comitato ristretto di cui faranno parte i senatori Cirami relatore, Fassone, Follieri, Battaglia, Centaro, Cortelloni, Meloni, Callegaro, Preioni, Fumagalli Carulli e Pettinato. Si conviene altresì che il Comitato ristretto terminerà i suoi lavori entro il 30 gennaio prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato,

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 20 gennaio, già convocata alle ore 8.15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

172^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MIGONE*

Intervengono il Ministro per le politiche comunitarie Letta e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03^a, 0030^o)*

Il presidente MIGONE informa di aver preso contatti con il sottosegretario Ranieri al fine di organizzare una seduta di comunicazioni sui recenti avvenimenti in Kosovo per giovedì prossimo alle ore 8,30.

Il senatore JACCHIA segnala che la Camera dei deputati ha convocato, sugli stessi argomenti, per domani pomeriggio, i Ministri degli esteri e della difesa dinanzi alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, il che relega il Senato su un piano secondario di fronte a problemi così gravi che meriterebbero un dibattito addirittura con il Presidente del Consiglio.

Il presidente MIGONE precisa che si sta progettando una convocazione congiunta delle Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento, ma ribadisce l'utilità di ascoltare le comunicazioni del sottosegretario Ranieri che si trova in questi giorni a Belgrado.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole ad ambedue le convocazioni e segnala che il problema è di dimensioni ancor più vaste, toccando anche la questione dell'emigrazione e dei profughi che si riverseranno in Italia.

IN SEDE DELIBERANTE

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore LAURICELLA, nell'illustrare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, osserva che esso si riferisce alla creazione di organi di rappresentanza diretta delle comunità italiane all'estero, che in tutti questi anni hanno subito significative trasformazioni ponendo via via il problema di un riconoscimento alle espressioni dirette di queste formazioni nate storicamente sotto il segno della spontaneità. Ricorda previamente che si istituirono dapprima i COEMIT, associazioni di tipo privatistico, passati nel 1990 a trasformarsi in organismi elettivi con il nome di COMITES. Una volta consolidata questa esperienza, l'istanza proveniente da varie parti ha portato tutte le forze politiche alla Camera dei deputati a concordare la creazione di nuovi organismi, i CONSITES, di stampo elettivo costituiti come veri interlocutori degli organismi consolari, sulla base anche del contributo dato allo studio del problema dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

Passa quindi ad esaminare gli articoli, sottolineando le innovazioni in gran parte condivisibili, ma per altro verso migliorabili, in quanto taluni aspetti necessitano di altri chiarimenti. Illustra quindi gli emendamenti che perseguono questo scopo e in particolare, il 2.1 necessario a dare certezza di continuità con i precedenti COMITES e il 3.1 volto a precisare con maggiore efficacia i rapporti tra autorità consolare e patronati. L'emendamento 6.1 propone di ridurre i membri dei Consigli per evitare organismi pletorici che danneggino la propria funzionalità, mentre l'emendamento 6.3 vuol porre il problema della composizione delle liste elettorali in modo da garantire la partecipazione delle donne ed anche dei giovani, problema quest'ultimo particolarmente cogente nel mondo degli emigrati che rischia di restare asfittico nelle mani delle generazioni precedenti. L'emendamento 6.4 tende ad evitare le situazioni che comportino conflitti di interesse con persone che gestiscono attività nell'ambito del consolato, in modo da evitare crisi di litigiosità spesso verificatesi. Inoltre l'emendamento 6.6 si preoccupa di assicurare la pubblicità alle delibere dei CONSITES e ritiene si debba correggere il *quorum* per la presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia abbassandole a percentuale più democratiche, scopo cui sono volti gli emendamenti all'articolo 11. Infine l'emendamento 8.1 è volto ad aumentare l'influenza delle cooptazioni, dato l'interesse di mantenere vivo il collegamento con le risorse umane presenti sul territorio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SALVATO avanza forti dubbi sul contenuto dell'emendamento 6.3 su cui attende l'espressione del parere della Commissione affari costituzionali prima di poter discutere su una

materia così delicata come quella dell'equilibrio di genere nelle liste elettorali.

Il senatore BASINI, rilevato che il problema delle collettività italiane all'estero è sentito e reale si esprime a favore del disegno di legge in esame ma, poichè il contenuto dell'emendamento 6.3 è talmente stravolgente, ritiene che, ove non fosse ritirato, porterebbe a respingere in blocco l'intero testo. Infatti questo tipo di norme rivela un modo liberticida di imporre le decisioni sotto vesti demagogiche, il che non lo porta a negare che sia auspicabile una maggior presenza femminile ma non ritiene accettabile nè il modo nè la sostanza di questa proposta.

Il senatore SERVELLO, nel condividere molte delle ragioni esposte dal relatore sulla validità del testo in esame, si dichiara perplesso su taluni emendamenti e attende il parere del Governo per pronunciarsi nel merito. Condivide in particolare la critica sulla quantificazione fra sessi nelle liste elettorali e ritiene quella sui giovani ancora meno comprensibile.

Il sottosegretario TOIA, riservandosi di intervenire più specificamente sui problemi reali dei rapporti esistenti fra gli organismi elettivi delle comunità italiane all'estero e gli uffici consolari, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che nelle intenzioni dei presentatori avrebbe dovuto essere varato prima delle elezioni degli ultimi COMITES nel giugno 1997, ma che, seppur con ritardo su quella scadenza, è comunque prioritario per poter intervenire quanto prima sui COMITES oggi in carica, per precisare alcuni rapporti con le autorità consolari e per sciogliere quelli che non funzionano, aprendo al contempo nuove sedi per le circoscrizioni molto vaste o popolate. È utile infatti fissare al più presto le regole, riflettere sulle incompatibilità, riorganizzare la rete al fine di far nascere una nuova consapevolezza nella partecipazione delle comunità italiane all'estero. Si riserva di interpellare su alcuni punti il Consiglio generale e ritiene utile una pausa di riflessione sulle proposte contenute negli emendamenti presentati.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

(1280) Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 novembre 1998.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta dello scorso novembre si svolse la discussione generale e che la relatrice de Zulueta presentò l'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo unico,

il cui testo, ripubblicato in allegato, è stato trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione. Successivamente la 1ª Commissione ha espresso parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole ad alcune modifiche sulle quali riferirà la Relatrice.

La relatrice DE ZULUETA ricorda anzitutto l'ampio consenso sul contenuto dell'emendamento, emerso nella discussione generale; il nuovo testo consente infatti di superare i problemi che avevano ritardato l'iter del provvedimento, soprattutto in ordine alla natura giuridica dell'istituendo centro di documentazione europea, che avrà la forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE). Le modifiche suggerite dalla 5ª Commissione possono essere accolte senza alcun problema, trattandosi di sopprimere la parola «paritariamente», al comma 2 dell'emendamento, e di sostituire al comma 6 le parole «pari a 1.500 milioni» con le altre «nel limite massimo di 1.500 milioni».

Fa poi presente che, per esigenze di coordinamento, va soppressa anche la parola «paritarie» alla lettera b) del comma 2 e lo stesso titolo del disegno di legge deve essere modificato, se l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 è approvato: non essendovi più disposizioni sull'ANIDE, bisognerà anche sopprimere nel titolo il riferimento a tale associazione. Pertanto presenta l'emendamento Tit.1.

Il senatore MAGGIORE ritiene che il testo sostitutivo proposto dalla Relatrice sconvolga l'impianto del disegno di legge presentato dal Governo, poiché non è più riconosciuto alcun ruolo all'ANIDE.

Il senatore SERVELLO giudica positivamente l'emendamento 1.1, nella parte in cui definisce chiaramente la natura giuridica del centro di documentazione europea, nonché per la previsione che il Ministro per le politiche comunitarie presenti annualmente una relazione in Parlamento. Esprime invece perplessità sulla formulazione del primo periodo del comma 5, ove è previsto un parere parlamentare «sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo». Inoltre chiede alla Relatrice per quale ragione abbia fatto riferimento, al comma 3, alla «politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea», non essendo la trasparenza l'unico dei principi da salvaguardare in una corretta attività amministrativa.

La relatrice DE ZULUETA fa presente al senatore Maggiore che il testo originario del Governo destò perplessità proprio per aver aprioristicamente scelto l'ANIDE, che è soltanto uno degli organismi operanti nel campo della documentazione europea, come gestore del Centro e destinatario del contributo. La formulazione da lei proposta, che tra l'altro recepisce le indicazioni della Giunta per gli affari europei, prevede un migliore assetto istituzionale, senza pregiudicare la possibilità che l'ANIDE faccia ingresso nell'istituendo centro ai sensi del comma 2, lettera a).

Con riferimento alle osservazioni del senatore Servello, si dichiara disposta a riformulare l'alinea del comma 3, ove è richiamata la politica

di trasparenza dell'Unione europea, e precisa che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro riguarda esclusivamente i componenti designati dal Governo.

Il senatore SERVELLO chiede se siano previsti componenti designati da altri soci del GEIE che sarà istituito ai sensi dell'emendamento proposto dalla Relatrice.

Il ministro LETTA precisa che le modifiche recate dall'emendamento 1.1 incontrano il consenso del Governo, anche perché sono state proposte dalla Relatrice sulla base dell'esperienza di altri Stati europei in cui sono stati creati centri analoghi. In particolare, è opportuno far espresso riferimento a un GEIE costituito inizialmente dal Governo e dalla Commissione della Comunità europea, in cui potranno poi fare ingresso altri soggetti pubblici e privati. I problemi di dettaglio potranno essere poi regolati nell'ambito dell'intesa tra Governo e Commissione con la quale sarà istituito il GEIE stesso. Quanto poi al comma 5, che prevede il parere parlamentare sullo schema dell'intesa, si rimette alla Commissione circa l'opportunità di estendere il parere stesso alla nomina dei componenti degli organi direttivi.

Dichiara poi di condividere le modifiche apportate dalla Relatrice al testo del suo emendamento e di ritenere importante un riferimento alla trasparenza, anche in considerazione delle recenti polemiche che hanno coinvolto l'attività della Comunità europea in taluni settori. Infine auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che il senatore Servello ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.1:

al comma 5, sostituire le parole: «sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo» con le altre «sulla designazione dei componenti degli organi direttivi da parte del Governo».

1.1/1

SERVELLO

Il Presidente propone poi di coordinare il testo dell'emendamento 1.1 a quello dell'emendamento Tit.1, modificando al comma 1 la denominazione dell'organismo ivi previsto, che si chiamerebbe così «Centro nazionale di informazione e documentazione europea».

Propone altresì di modificare l'alinella del comma 3 sostituendolo con la seguente frase: «il predetto Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:» infine considera pleonastica la parola «future» nell'ultimo periodo del comma 5 e ne propone la soppressione.

Il senatore MAGGIORE, pur prendendo atto delle precisazioni effettuate dalla Relatrice e dal Ministro, ribadisce che l'emendamento 1.1

modifica sostanzialmente il disegno di legge, facendo scomparire completamente l'ANIDE, anche se resta ovviamente possibile un suo ingresso successivo ai sensi del comma 2, lettera *a*).

La relatrice DE ZULUETA accoglie tutti i suggerimenti del Presidente e riformula di conseguenza il testo dell'emendamento 1.1, recependo altresì anche le condizioni della 5^a Commissione e le ulteriori modifiche indicate nel suo primo intervento. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 1.1/1 del senatore Servello.

Il presidente MIGONE ricorda che il Ministro si è rimesso alla Commissione per quanto riguarda la formulazione del comma 5, cui si riferisce il subemendamento.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/1 è approvato.

È poi approvato l'emendamento 1.1, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Relatrice e dalla precedente approvazione del subemendamento.

Infine è posto ai voti ed approvato l'emendamento Tit.1.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1280**TITOLO**

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea».

Tit.1

LA RELATRICE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione della Comunità europea per istituire un Centro di informazione sull'Europa costituito nella forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Tale Centro sarà finanziato paritariamente dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

- a) a prevedere la possibilità dell'ingresso in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
- b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote paritarie dei soci fondatori;
- c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, fermo restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il predetto Centro opera in conformità alla politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione sul territorio nazionale e comunitario.

4. In favore del predetto Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa e sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle suddette Commissioni una relazione sull'attività svolta sul bilancio e sul programma di attività future del Centro.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 1.500 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede nel triennio 1999-2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dal 2002, il contributo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

263^a Seduta*Presidenza del Presidente
OSSICINI**La seduta inizia alle ore 15,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0097^o)*

Il Presidente OSSICINI rileva, che pur essendo stato raggiunto il numero legale prescritto per dare inizio alla seduta, non sussiste quello – più elevato – necessario per procedere all'esame in sede consultiva degli atti del Governo all'ordine del giorno.

Fa quindi presente che diversi Gruppi hanno richiesto una ulteriore proroga del termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge relativi allo stato giuridico dei ricercatori (atti Senato nn. 3399, 3477, 3644, 3672) e propone quindi di fissarlo a martedì prossimo, 26 gennaio 1999, alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che la Commissione ha dovuto rinviare lo svolgimento del sopralluogo a Baia connesso all'esame del disegno di legge n. 3141 sull'archeologia subacquea – originariamente previsto per oggi e domani – a causa del protrarsi dell'esame, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge sul prolungamento dell'obbligo scolastico. Stante l'interesse dell'iniziativa, che la Commissione intende senz'altro realizzare, il relatore sul disegno di legge, senatore Lombardi Satriani, ha proposto le date alternative del 10 e 11 febbraio prossimi. Il Presidente prende quindi atto del consenso di massima espresso dai senatori presenti sulle nuove date.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 novembre 1998.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, su proposta del relatore LO CURZIO e dopo interventi dei senatori LAURO, BORNACIN e TERRACINI, nonché del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene sull'opportunità di effettuare talune audizioni informali allo scopo di approfondire le tematiche sottese al provvedimento. A tale riguardo vengono indicati i seguenti soggetti: Confitarma, Fedarlinea, Associazione nazionale imprese portuali, Comitato di coordinamento utenti portuali, Assoporti e Organizzazioni sindacali del settore.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(766) Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre 1998.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore LAURO, il quale chiede se nella normativa in esame debbono essere compresi anche tutti i pescherecci; tra questi vi sono infatti imbarcazioni non certo moderne e non in grado quindi di dotarsi di sistemi di telecomunicazione sofisticati. Egli esprime pertanto la preoccupazione che l'approvazione del provvedimento possa creare situazioni di crisi nel settore della pesca. Annuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore LO CURZIO chiede al rappresentante del Governo se abbiano fondamento alcune notizie di stampa circa un possibile accordo tra i Paesi rivieraschi per la costituzione di una azienda comune che abbia il compito di gestire il sistema.

Conclusosi il dibattito, replica brevemente il relatore PAROLA, il quale dà atto al senatore Lo Curzio che effettivamente taluni organi di informazione hanno riportato una notizia circa una riunione tenutasi tra i Paesi rivieraschi che aderiscono alla Convenzione in merito alla opportunità di dar vita ad una società comune. Ritene altresì che anche la questione posta dal senatore Lauro meriti approfondimento.

Il sottosegretario DANESE si riserva di fornire risposta ai quesiti emersi dalla discussione generale.

La Commissione conviene infine di fissare per le ore 18 di mercoledì 27 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C08ª, 0035ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'IRI nella società Aeroporti di Roma.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

222ª seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole (n. 375)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C09ª, 0008ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore BONATESTA, che si sofferma in particolare sulla paventata regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, che non solo ha registrato la contrarietà dei diretti interessati, come testimoniato fra l'altro dalla massiccia manifestazione odierna, ma, a suo avviso, ha evidentemente suscitato qualche perplessità nello stesso ministro De Castro, che non a caso ha espresso soddisfazione per il parere della Commissione affari costituzionali della Camera, laddove è stata riconosciuta la validità del principio di unitarietà del Corpo.

I motivi della contrarietà all'ipotizzata regionalizzazione sono d'altronde molteplici: anzitutto, non va dimenticato che il personale del Corpo forestale è in possesso delle qualifiche permanenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; inoltre, detta ipotesi appare in totale contrasto con la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Bassanini 1»), che attribuisce alle regioni i soli compiti amministrativi e di polizia amministrativa, mantenendo allo Stato quelli di ordine e di sicurezza pubblica, secondo il dettato costituzionale; ancora, non può essere trascurata la circostanza che i comandi delle stazioni forestali sono rimasti di compe-

tenza statale anche dopo l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977. I predetti comandi-stazione, prosegue il senatore Bonatesta, sono altresì punti di riferimento essenziali per la magistratura e le altre forze di polizia nella lotta contro la criminalità organizzata, in particolare contro il traffico dei rifiuti tossici, contro l'abusivismo edilizio, nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché nelle operazioni di ricerca delle persone sequestrate, in particolare per la profonda e dettagliata conoscenza che tale personale ha del territorio agro-silvo-pastorale. Nè va dimenticato che a tale personale si aggiunge quello dei Nuclei provinciali di polizia forestale, quello dei Nuclei per i controlli dei regolamenti comunitari, il personale distaccato presso le sezioni di polizia giudiziaria, nonché quello che presta servizio nei Parchi nazionali, per un contingente totale di circa 5.000 uomini che operano concretamente per la tutela del territorio nazionale i quali, se trasferiti alle regioni, verrebbero impiegati in compiti che nulla hanno a che fare con la propria preparazione ed esperienza professionale.

Sulla base di tali considerazioni, il senatore Bonatesta invita pertanto la Commissione ad un momento di pausa, auspicando la redazione di un documento che tenga nella dovuta considerazione le argomentazioni esposte, peraltro condivise da fonti sindacali fortemente radicate, come testimoniato dalle circa 3.500 istanze già presentate di passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno: è innegabile infatti che, se trasferito alle dipendenze delle regioni, il personale del Corpo forestale dello Stato si sentirebbe tradito negli ideali che ne determinarono le scelte di lavoro iniziali e nei valori che hanno sempre sovrinteso al loro impegno.

Egli ricorda altresì come il Corpo forestale sia l'unico organo di controllo su scala nazionale, complementare all'Arma dei carabinieri, che dispone di personale con una preparazione tecnica specifica nel settore ambientale e che può svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni di ricerca dei sequestrati, nei controlli di frontiera sull'immigrazione clandestina, per la difesa degli obiettivi sensibili, nella repressione delle frodi alimentari, nonché per il controllo nel recepimento delle direttive comunitarie e del rispetto degli accordi internazionali.

Conclude auspicando che la Commissione, nel parere che si accinge ad esprimere sull'atto in titolo, solleciti senz'altro anche la riforma del Corpo forestale dello Stato, ma in una forma coerente con le finalità del Corpo stesso, fermo restando che esso è uno delle cinque forze di polizia dello Stato e che tale deve rimanere unitariamente per svolgere solo ed esclusivamente compiti di polizia giudiziaria ambientale e di pubblica sicurezza.

Il PRESIDENTE rileva che la sede più opportuna per manifestare l'orientamento della Commissione in ordine all'ipotesi di regionalizzare il Corpo forestale dello Stato è proprio l'espressione del parere sull'atto in titolo. Nulla toglie peraltro che la Commissione, al fine di approfondire ulteriormente la questione, possa procedere ad eventuali

audizioni – da discutere nel prossimo Ufficio di Presidenza – prevedendo in particolare anche l'intervento del Ministro.

Il senatore BEDIN sottolinea positivamente tre aspetti dello schema di regolamento in titolo: la ristrutturazione proposta tiene infatti anzitutto adeguatamente conto della dimensione europea entro cui si muovono ormai le politiche agricole nazionali; essa mantiene altresì opportunamente alcune competenze a livello nazionale, come ad esempio quelle relative alla qualità, sia sul versante dei produttori che su quello dei consumatori; essa riduce infine i margini di competenza del Ministero, in corrispondenza del trasferimento alle regioni delle materie ad esse riservate dalla Costituzione. A tale ultimo specifico riguardo, egli rileva tuttavia che la proposta regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato suscita oggettivamente non poche perplessità: non va infatti dimenticato che sia l'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 che l'articolo 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi comprese quelle del Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Ciò presuppone pertanto che qualsiasi intervento di riordino del Ministero individui prioritariamente i compiti e le funzioni dello Stato, onde trasferire successivamente alle regioni le risorse finanziarie ed umane non necessarie allo svolgimento delle medesime. A giudizio del Gruppo del Partito Popolare Italiano, occorre quindi mantenere l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato per svolgere i compiti riservati in capo allo Stato, che non sono certo nè pochi nè di scarso rilievo. Ciò non preclude peraltro la possibilità di prevedere forme di collaborazione del Corpo forestale con le regioni per i compiti di competenza di queste ultime: egli invita pertanto il relatore ad inserire nel proprio parere un riferimento a questo specifico punto, come peraltro già fatto dalla Commissione affari costituzionali della Camera. A titolo di suggerimento, avanza l'ipotesi di proporre l'elaborazione di un nuovo articolo sul Corpo forestale dello Stato che ne preveda la diretta dipendenza dal Ministro anziché da un Dipartimento. Ciò sarebbe altresì conforme ad una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha individuato il principio di unitarietà strutturale del Corpo forestale dello Stato come vincolo a carico delle regioni, le quali possono avvalersene per le funzioni ad esse trasferite solo rivolgendosi ad esso come ad un organismo autonomo ed unitario e quindi nel più assoluto rispetto della sua autonomia gerarchica.

Egli si esprime quindi in senso nettamente contrario a qualsiasi forma di dipendenza funzionale dalle singole regioni, che farebbe venire meno di fatto l'unitarietà del Corpo, ma suggerendo al contrario una eventuale dipendenza funzionale attraverso la Conferenza Stato-regioni, che potrebbe realizzare una adeguata sintesi fra la salvaguardia della unitarietà del Corpo e delle sue funzioni nazionali da un lato e la possibilità per le regioni di avvalersene dall'altro.

Il senatore BETTAMIO rileva anzitutto una evidente contraddizione fra le ragioni che sottostanno alla riforma del Ministero, rappresenta-

te sostanzialmente dall'esigenza di snellire il livello centrale decentrando la maggior parte delle funzioni, e la innegabile tendenza a moltiplicare le strutture interne del Ministero, in palese contrasto con la legge Bassanini. Esempio di tale contraddizione è, a suo giudizio, la soluzione prospettata per il Corpo forestale dello Stato, in ordine alla quale giudica positivamente la proposta del Presidente di una apposita audizione del Ministro.

Altra contraddizione rilevata, prosegue il senatore Bettamio, è quella fra la conclamata volontà di migliorare le attività di ricerca e l'istituzione di un ruolo unico fra personale di ricerca e personale amministrativo che rischia di determinare un appiattimento verso il basso del personale stesso.

Per tali considerazioni, preannuncia fin d'ora che il Gruppo Forza Italia non potrà votare a favore dello schema di regolamento in titolo.

Il senatore BARRILE valuta positivamente la proposta di riordino del Governo, che a suo giudizio tiene adeguatamente conto di due importanti esigenze: da un lato quella di salvaguardare l'indirizzo politico unitario a livello nazionale e dall'altro quella di garantire alcuni processi fondamentali come ad esempio la politica di qualità e sicurezza alimentare. Essa corrisponde altresì alle esigenze di decentramento emerse nel dibattito politico degli ultimi tempi e configura un appropriato ruolo regionale nella gestione della politica agricola.

Quanto in particolare alla questione del Corpo forestale dello Stato, egli conviene sulla inopportunità di smembrare un Corpo che al contrario dovrà assumere sempre maggiori funzioni di tutela ambientale e di vigilanza nel settore agricolo; conviene tuttavia con la proposta del Presidente di maggiori approfondimenti, affinché sia possibile realizzare una sintesi fra l'esigenza di unitarietà del Corpo e le istanze regionali. Si associa altresì alla proposta di sottrarre il Corpo alla direzione del Dipartimento affidandolo invece alle dirette dipendenze del Ministro.

Il senatore ANTOLINI manifesta invece netta contrarietà sullo schema di regolamento in titolo, esprimendosi a favore solo della regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, in ordine alla quale lamenta la scarsa coerenza delle posizioni finora espresse con il professato federalismo delle altre forze politiche. Stigmatizza altresì la pochezza dei contenuti dello schema di regolamento in esame, a fronte della molteplicità di cariche che esso prevede. Nè va a suo giudizio considerata con eccessiva fiducia la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo cui il Gabinetto del Ministro non sarà composto da più di sessanta unità: ciò rappresenta infatti solo una statuizione di principio, che egli ritiene facile aggirare attraverso una serie di altre disposizioni come ad esempio la trasformazione del Consiglio superiore agrario in un consiglio tecnico di esperti.

Egli lamenta poi che nonostante lo svolgimento di due referendum che avrebbero dovuto indurre ad indebolire la struttura ministeriale, essa ne esca invece rafforzata nelle sue strutture dirigenziali e di gabinetto. Atteso il massiccio trasferimento di competenze alle regioni, sarebbe

stato infatti sufficiente attribuire le residue competenze statali al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, anziché rinnovare la struttura ministeriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

296ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(104-156-1070-1164-2177-2363-B) *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 novembre 1999.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti. Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti: 1.1, 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1 (limitatamente alla soppressione dei commi 3, 5 e 7), 5.2, 5.5, 8.2, 11.1, 13.1, 14.2 (limitatamente alla soppressione dell'alinea e delle lettere *a*) e *c*)), 16.1, 16.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.2.

Comunica inoltre che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 13 siano soppresse l'autorizzazione di spesa per il 1998 e la relativa copertura, e ad eccezione che sull'articolo 6, comma 2, lettera *b*), per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, per il quale il parere è contrario. La Commissione bilancio ha inoltre espresso parere contrario sull'emendamento 6.1, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emen-

damenti 1.1, 6.2, 16.1 e 16.2; sui restanti emendamenti, il parere è di nulla osta.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore Michele DE LUCA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e i seguenti ordini del giorno, che si riferiscono entrambi ad aspetti della normativa disciplinati dagli articoli 1 e 8:

La 11^a Commissione del Senato,

ritenendo che informazioni adeguate circa la capacità e le specifiche attitudini ed aspirazioni lavorative del lavoratore disabile risultano indispensabili per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per dare concreta attuazione al collocamento mirato ai sensi dell'articolo 2,

impegna il Governo

ad imporre agli uffici competenti, mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, l'adozione di un libretto personale del lavoratore – nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli funzionali e di capacità di relazione raggiunti, corsi di formazione professionale frequentati, attitudini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro controindicate, necessità di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo – oppure l'annotazione dei medesimi dati nella scheda di cui all'articolo 8, comma 1.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/11/1

DE LUCA Michele

La 11^a Commissione del Senato,

ritenendo che nella formazione della graduatoria dei disabili., rilevante ai soli fini dell'avviamento su richiesta numerica, non si possa prescindere dai criteri inerenti alla difficoltà di occupazione e ad ogni altra situazione di bisogno,

impegna il Governo

a stabilire, mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, criteri per la formazione della graduatoria dei disabili di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, che tengano conto, tra l'altro, della difficoltà di occupare il lavoratore, in dipendenza del tipo o della gravità della disabilità, del carico familiare, dello stato di bisogno, dell'anzianità di disoccupazione, nonché della capacità lavorativa del lavoratore medesimo.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/11/2

DE LUCA Michele

La Commissione passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 3.1, al solo fine di evitarne la decadenza, e rinuncia ad illustrarlo. Rinuncia inoltre ad illustrare l'emendamento 3.5.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2 ed illustra gli emendamenti 3.3 e 3.4, volti a rendere più rapida l'entrata a regime della nuova normativa nella parte in cui assoggetta alle assunzioni obbligatorie di lavoratori aventi titolo alla riserva di posti le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 3.6, al solo scopo di evitarne la decadenza, e rinuncia ad illustrarlo.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 4.8, al solo scopo di evitarne la decadenza, e rinuncia ad illustrarlo.

La Commissione passa quindi all'articolo 5.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 5.7 e 5.9, il primo dei quali è volto a definire il termine entro il quale le competenti Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1. L'emendamento 5.9 tende invece a far sì che il decreto del Ministro del lavoro contenente la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali sia emanato sentite anche le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore ZANOLETTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1, nella nuova formulazione risultante dopo la dichiarazione di parziale inammissibilità.

Il senatore PELELLA, dopo averli fatti propri al solo fine di evitarne la decadenza, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.3 e 5.4. Illustra quindi l'emendamento 5.8, diretto ad introdurre la situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate fra i criteri ai quali gli uffici competenti dovranno attenersi nell'autorizzare le imprese che presentano una pluralità di unità produttive a ripartire fra di esse la quota di assunzioni obbligatorie complessivamente spettante.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 5.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 6.1, sottolineando l'opportunità di attribuire un ruolo incisivo alle regioni nell'attuazione

della normativa, nel quadro della trasformazione in senso federale dello Stato.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 6.2, rilevando come sia necessario far sì che gli organismi individuati dalla Regione siano integrati volta per volta dagli operatori e dagli esperti che hanno assunto in carico per conto delle strutture di servizio di appartenenza la persona per la quale viene posto in essere il progetto di inserimento mirato. Si dichiara comunque disponibile ad apportare a tale emendamento le modifiche necessarie per superare i rilievi su di esso formulati dalla 5^a Commissione permanente.

Quindi il RELATORE illustra l'emendamento 6.3, inteso a conformare il testo al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 7.1, il senatore PELELLA fa propri, al fine di evitarne la decadenza, gli emendamenti 7.5, 7.3, 7.2 e 7.4 e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore MULAS illustra quindi gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 8.1, mentre il senatore PELELLA illustra l'emendamento 8.3.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 9, la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.1 e 10.2, mentre il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 10.3 e rinuncia ad illustrarlo.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4, sottolineando l'opportunità di rafforzare l'impegno per la piena realizzazione degli obiettivi della nuova normativa attraverso la presenza, sia a livello centrale che provinciale, di strutture specializzate di monitoraggio.

Si passa quindi all'articolo 11. Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 11.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 12.5 e 12.4, osservando che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati il rapporto tra le cooperative sociali e i lavoratori disabili appare impostato in un modo scarsamente convincente, in quanto viene ricondotto, nella sostanza, allo schema del lavoro in affitto.

Il senatore MULAS fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.8.

Il senatore MONTAGNINO dà per illustrato l'emendamento 12.3 e il senatore TAPPARO illustra gli emendamenti 12.1 e 12.2, sottolineando l'esigenza di disciplinare la fase conclusiva del rapporto del lavoratore disabile con la cooperativa sociale prevedendo il conseguente inserimento a tempo indeterminato all'interno delle aziende soggette all'obbligo di assunzione.

Il relatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 13.2, con il quale viene accolta una condizione posta, in sede di espressione del parere, dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza, il senatore MONTAGNINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 14.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2, osservando che essi si propongono di introdurre un principio di parità di trattamento tra impresa pubblica e impresa privata e di rendere più stringenti le tutele nei confronti dei lavoratori disabili.

Dichiara quindi di sottoscrivere l'emendamento 18.1, osservando che esso colma una lacuna del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 gennaio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che da parte di alcune organizzazioni della cooperazione sono pervenute richieste di audizione. Ritiene pertanto che il relatore possa valutare l'eventualità di procedere ad un eventuale incontro informale con esse.

Concorda con il Presidente il relatore GRUOSSO.

Il senatore MANZI ritiene che il disegno di legge all'esame costituisce un importante contributo alla definizione della figura del socio lavoratore. Osserva che storicamente il concorso del movimento cooperativo allo sviluppo economico italiano è indiscutibile, anche se nel corso degli anni la cooperazione ha perso molte delle sue caratteristiche iniziali, di solidarietà e di sostegno alle lotte del movimento operaio. Attualmente, infatti, le cooperative, alcune delle quali hanno ormai raggiunto la dimensione della grande impresa, sembrano aver perso il senso del proprio passato e dei valori e delle tradizioni ad esso riconducibili.

Nel disegno di legge all'esame si precisano opportunamente alcuni profili della figura del socio lavoratore, collocando il rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale concorrente con quello associativo. Viene altresì precisato che la finalità mutualistica si persegue attraverso il ricorso ad una pluralità di tipologie di rapporto di lavoro e, per questo profilo, il provvedimento appare idoneo a definire il complesso dei diritti e dei doveri che fanno capo al socio lavoratore che, di fatto, in molte cooperative è più un dipendente che un socio, tanto più che il rapporto associativo è spesso il titolo per richiedere maggiori prestazioni lavorative a fronte di un più ridotto corrispettivo sul piano retributivo. Per tale motivo, il senatore Manzi ritiene di dover aderire alle osservazioni critiche svolte dal senatore Michele De Luca nel suo intervento, ed alle ipotesi di modifica in esso contenute. In conclusione, il senatore Manzi, sottolineando come in molte società cooperative, anche di grandi dimensioni e di notevole prestigio, il profilo della democrazia interna appaia attualmente fortemente deficitario, auspica che il provvedimento all'esame possa portare ad una rivitalizzazione del movimento cooperativo e ad una crescita della sua vita democratica interna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 104-156-1070-1164-2177-2363-B**

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici, alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private, sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione, come previsto per i lavoratori non vedenti a norma della legge 28 marzo 1991, n. 120».

1.1

NAPOLI Roberto

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale scopo, l'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 4, può imporre agli uffici competenti l'adozione di un libretto personale del lavoratore, nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli funzionali e di capacità di relazione raggiunti, corsi di formazione professionale frequentati, attitudini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro controindicate, necessità di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo, oppure l'annotazione dei medesimi dati nella scheda di cui all'articolo 8, comma 1.».

2.1

DE LUCA Michele

Art. 3.

Al comma 1, all'inizio della lettera a), le parole: «sette per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dodici per cento».

3.1

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «quindici mesi», con le altre: «dodici mesi».

3.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge» sopprimere le seguenti parole: «e comunque solo in caso di nuova assunzione».

3.3

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Alla fine del comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione».

3.4

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni».

3.5

PELELLA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «... e nei limiti numerici di cui al comma 1 lettera c).

3.6

NOVI, GERMANÀ

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti».

4.6

NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «tempo determinato» sopprimere le seguenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.1

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sopprimere le seguenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» aggiungere le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro».

4.2

ZANOLETTI

Al comma 1, primo periodo, in fine, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» aggiungere le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro».

4.4

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» inserire le seguenti: «e i giornalisti».

4.5

MONTAGNINO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro».

4.7

NOVI, GERMANÀ

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3».

4.8

NOVI, GERMANÀ

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti per materia», inserire le seguenti: «che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto».

5.7 SMURAGLIA, PELELLA, PILONI, GRUOSSO

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.

5.1 ZANOLETTI

Sopprimere il comma 3.

5.2 NAPOLI Roberto

Al comma 3, sostituire: «25.000» con «50.000».

5.5 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza unificata», inserire le seguenti: «e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1».

5.9 SMURAGLIA, PILONI, PELELLA

Sopprimere il comma 6.

5.3 NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 7.

5.4 NAPOLI Roberto

Alla fine del comma 8, sopprimere le parole da: «Per i datori di lavoro privati» fino a: «in regioni diverse».

5.6 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.».

5.8

PILONI, PELELLA

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da «Gli organismi individuati» fino a «provvedono» con le seguenti: «Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel quadro dell'organizzazione dei servizi per le politiche del lavoro e dei servizi socio-sanitari-educativi, istituiscono gli organismi, di seguito denominati «uffici competenti», che provvedono».

6.1

TAPPARO

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli organismi individuati dalla Regione dovranno essere integrati, volta per volta, dagli operatori e dagli esperti, nel numero massimo di tre, che hanno assunto in carico per conto delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulata e verificato il progetto di inserimento mirato».

6.2

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.».

6.3

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.1

ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.5

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.6

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4

NAPOLI Roberto

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «effettuata anche su base nazionale».

7.7

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Presso gli uffici competenti sono istituiti tre elenchi separati dei disabili fisici, psichici e sensoriali che risultano disoccupati, gli elenchi e le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie sono escluse le presentazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa».

8.2

NAPOLI Roberto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, della difficoltà di occupare il lavoratore, in dipendenza del tipo o della gravità della disabilità, del carico familiare, dello stato di bisogno, dell'anzianità di disoccupazione, nonché della capacità lavorativa del lavoratore medesimo».

8.1

DE LUCA Michele

Al comma 4, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Dovranno essere determinati, in ogni caso, criteri oggettivi per individuare le situazioni di particolare disagio, meritevoli di priorità, quali lo stato di bisogno del nucleo familiare del disabile ed altre similari. A tali criteri dovranno attenersi gli uffici competenti nell'espletamento delle attività di cui al comma 1».

8.3

PELELLA, PILONI

Art. 10.

Al comma 3, sopprimere la parola: «significative».

10.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 3, sopprimere da: «Qualora» fino a: «formativo».

10.3

PILONI

Al comma 3, dopo le parole: «fino a che l'incompatibilità persista» aggiungere le seguenti: «, sempre che non esista oggettiva possibilità di collocamento mirato alla nuova situazione in altra attività lavorativa, presso lo stesso datore di lavoro».

10.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e dei servizi per le politiche del lavoro, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili».

10.0.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 11.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato».

10.0.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:

a) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale;

c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all'articolo 1, più rappresentative sul piano provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b) e c) è nominato un supplente.

3. La Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro e dura in carica tre anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:

a) formulare proposte sulla formazione dell'elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;

b) vigilare sulla regolarità dei prospetti di cui all'articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;

c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale del lavoro e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;

e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.

5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione in relazione a specifiche esigenze, nonché le modalità di raccordo e di coordinamento di quest'ultima con i servizi regionali e locali per l'impiego ed in particolare con i servizi di cui all'articolo 11.

6. Tra le direzioni provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere stipulati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge.

10.0.3

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...

(Comitato tecnico)

1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo

dei soggetti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:

- a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;
- b) un medico del lavoro;
- c) un assistente sociale;
- d) un esperto in formazione professionale;
- e) un esperto in riabilitazione;
- f) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo

11.

3. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 2 sono designati dal presidente della Giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunità. Per ogni membro di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 è nominato un supplente.

4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:

a) valutare, annotandola in un'apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, in relazione ai risultati dell'accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi di cui all'articolo 11;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento;

c) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile, suggerendo, qualora se ne ravvisi la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo e di accompagnamento».

10.0.4

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Art. 11.

Al comma 2, dopo le parole: «scelta nominativa», aggiungere le seguenti: «per la parte di percentuale di cui all'articolo 3».

11.1

TAPPARO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «disabili», aggiungere le seguenti: «per i quali la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 1 valuta che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario».

11.2

MONTAGNINO

Art. 12.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.5

PILONI, MACONI, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «e con i disabili organizzati in cooperative o con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale».

12.6

NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Tali convenzioni» fino alla fine del comma.

12.7

NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «non ripetibili per lo stesso soggetto» aggiungere le seguenti: «salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6».

12.3

MONTAGNINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti

a) copertura dell'aliquota;

b) impiego del disabile presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultimi;

c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1.

12.8

NOVI, GERMANÀ

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «contestuale assunzione» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

12.1

TAPPARO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «prorogabili» fino a: «uffici competenti».

12.4

PILONI, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) le modalità per il rientro in azienda al termine del periodo di inserimento in cooperativa».

12.2

TAPPARO

Art. 13.

All'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire la frase: «riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazione scritta dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni», con la seguente: «comprovata e consistente riduzione della capacità lavorativa accertata dalla competente commissione di cui all'articolo 1, comma 4».

13.1

TAPPARO

Al comma 6, sopprimere le parole: «a lire 30 miliardi per l'anno 1998,».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «lire 30 miliardi per l'anno 1998,».

13.2

IL RELATORE

Art. 14.

Sopprimere il comma 3.

14.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 5.

14.2

NAPOLI Roberto

Art. 16.

Al fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordomuti, che partecipano a concorsi per il pubblico impiego o a prove selettive presso aziende pubbliche o private è garantito il servizio di interpretariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte e orali».

16.1

NAPOLI Roberto

Al fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordomuti che partecipano a concorsi per il pubblico impiego è garantito il servizio di interpretariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte o orali».

16.2

NAPOLI Roberto

Art. 17.

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» aggiungere le seguenti: «sia pubbliche, sia».

17.1

BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenute a presentare preventivamente alle stesse» aggiungere le seguenti: «la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché».

17.2

BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il capitolato d'appalto dovrà contenere la specifica clausola con la quale l'impresa aggiudicatrice sarà tenuta a presentare necessariamente la dichiarazione di cui al comma 1, pena la risoluzione del contratto».

17.3 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIOQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il contratto si intende risolto quando l'obbligazione non sia adempiuta entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, data entro la quale deve essere esibita anche l'apposita certificazione di cui al comma 1».

17.4 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIOQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Previa diffida ad adempiere a quanto previsto dalla legge formulata dall'amministrazione interessata, la risoluzione si verificherà il diritto se l'amministrazione stessa dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile».

17.5 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-.... Si fanno salvi gli effetti già prodotti dai contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali non si possono annullare le prestazioni già eseguite».

17.6 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Oltre al termine dei sessanta giorni previsto dal comma tre, la diffida non potrà essere inferiore a 15 giorni. Le parti possono pattuire un termine diverso, più o meno breve, o seguire gli usi. Il termine indicato nelle diffida avrà carattere perentorio».

17.7 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQVINI

Art. 18.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 3, comma 1, sino a concorrenza delle stesse».

18.2

NOVI, GERMANÀ

Al comma 2, dopo le parole: «di servizio e di lavoro» inserire le seguenti: «e ai profughi italiani rimpatriati, così come riconosciuti nel loro status dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763».

18.1

FLORINO, PEDRIZZI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

205^a Seduta

*Presidenza del Presidente
CARELLA*

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente il relatore Di Orio aveva illustrato il disegno di legge. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime un parere complessivamente favorevole sulle finalità del decreto-legge in conversione che destina risorse alla realizzazione di obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda gli interventi in materia di cure palliative e di sostegno per i pazienti in fase terminale disciplinati dall'articolo 1.

Tuttavia l'apprezzamento per le finalità che tale norma si propone di realizzare e per il fatto che ad esse siano destinate risorse consistenti non può essere esteso al merito degli interventi previsti. L'articolo 1 infatti, mentre limita a 150 miliardi nel triennio le risorse stanziare a favore dello sviluppo dell'assistenza domiciliare, riserva ben 310 miliardi alla realizzazione delle cosiddette «strutture innovative» destinate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili, prevedendo che queste

siano realizzate su base regionale, nella misura cioè di almeno una per regione o provincia autonoma.

Questa formulazione apre la strada ad un sistema di strutture destinate ai pazienti in fase terminale estremamente accentrato, tale cioè da presupporre lo sradicamento del malato dal suo ambiente di vita abituale e da determinare gravi difficoltà per i familiari che vogliano visitarlo ed assisterlo e che sarebbero costretti a lunghi viaggi. Al contrario la diffusione di questo tipo di strutture dovrebbe essere prevista in maniera capillare, assumendo come unità di riferimento il territorio dell'azienda sanitaria locale.

Il senatore Manara fa presente di aver potuto verificare direttamente le modalità con le quali questo tipo di assistenza è realizzato in Danimarca dove, a fronte di un sistema sanitario strutturato in maniera estremamente accentrata dal punto di vista della gestione, vi è un'assistenza estremamente capillare e – nel caso in particolare dei malati terminali – tarata sul singolo utente fino al punto da provvedere, ove l'assistenza domiciliare non sia praticabile, a ricostruire il suo normale ambiente abitativo nella struttura di destinazione.

Il senatore BRUNI formula in primo luogo dei rilievi di carattere metodologico sul provvedimento in titolo osservando che l'adozione di un decreto-legge, mentre non sembra in questo caso pienamente corrispondente ai presupposti costituzionali di necessità e urgenza, appare in una certa misura poco rispettosa delle prerogative del Parlamento, considerando che questa Commissione aveva già iniziato l'esame di una serie di disegni di legge diretti a dare una disciplina organica alla materia delle cure palliative e dell'assistenza ai malati in fase terminale.

Tuttavia, a suo parere, il Parlamento non può trascurare l'occasione che questo decreto-legge offre di attribuire finalmente risorse congrue a questo tipo di assistenza. Egli ritiene pertanto necessario convertire rapidamente il decreto-legge, intervenendo però in via emendativa sul testo che appare in più punti discutibile, in particolare in quanto indica interventi, specie la realizzazione di strutture innovative su base regionale che non favoriscono la necessaria capillarizzazione dell'assistenza a questi malati.

Il senatore CAMERINI si sofferma sull'articolo 1 osservando come questo sia destinato a realizzare gli obiettivi del Piano sanitario nazionale in materia di assistenza alle persone nella fase terminale della vita, finalizzata al controllo del dolore, alla prevenzione e alla cura delle infezioni, al trattamento fisioterapico ed al supporto psico-sociale.

Nell'osservare come il Piano sanitario nazionale presti attenzione anche al sostegno ai familiari, egli rileva il carattere profondamente innovativo dell'inserimento di questa materia fra gli obiettivi del sistema sanitario, in un periodo storico in cui la società tende troppo facilmente a rimuovere l'immagine della morte e a obliare, insieme all'idea dell'incurabilità, gli stessi bisogni di coloro che si trovano nella fase terminale della vita.

Ferma restando la necessità di privilegiare un'assistenza di tipo domiciliare, nell'interesse soprattutto della serenità del malato, ma anche di un contenimento dei costi per la collettività, è indubbia l'opportunità di realizzare strutture che consentano un'assistenza qualificata per pazienti terminali che non possano essere assistiti a domicilio, per pazienti oncologici con patologie in rapida evoluzione nella fase finale, per pazienti cardiopatici in fase di cachessia. Risulta peraltro evidente da questa indicazione delle patologie interessate, e anche dalla necessità richiamata nel Piano sanitario nazionale di non interrompere il legame di questi pazienti con la famiglia, l'esigenza di una capillare diffusione di queste strutture nel territorio, che eviti la costituzione di grandi anticamere della morte.

Il senatore Camerini si sofferma infine sulla quantificazione di queste strutture recate dalla relazione tecnica, nella quale si parla di quattro posti letto per ogni 100.000 abitanti, cifra questa a suo parere insufficiente, in quanto i dati epidemiologici disponibili inducono a ritenere che il fabbisogno debba essere quantificato poco al di sotto dei 10 posti letto per ogni 100.000 abitanti.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sulle finalità recate dal provvedimento, condivide peraltro le critiche formulate negli interventi precedenti, in particolare per quanto riguarda la sottostima delle esigenze effettive segnalata dal senatore Camerini, e di fatto confermata dalla circostanza che queste stesse esigenze e le relative risorse stanziare erano state quantificate in misura superiore, per quanto pur sempre inadeguata, dal disegno di legge del Governo n. 3627 il cui contenuto è ripreso dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Per quanto riguarda poi la questione da molti richiamata relativa alla necessità di privilegiare l'assistenza domiciliare e decentrare le strutture innovative di assistenza ai malati terminali, la senatrice Carla Castellani osserva che sarebbe stato opportuno disciplinare in materia più organica l'assistenza ai pazienti nella fase terminale della vita, individuando in capo alle regioni la responsabilità di definire piani integrati di assistenza, che quantificassero e organizzassero le varie forme di assistenza domiciliare, di assistenza ospedalizzata diurna e di assistenza residenziale.

La senatrice si sofferma quindi sull'articolo 2 osservando in primo luogo che le risorse stanziare per la realizzazione della tessera sanitaria appaiono inferiori a quelle previste dal disegno di legge n. 3627, mentre sarebbe opportuno che il Governo chiarisse in quanto tempo ritiene che possa essere completata sul territorio nazionale la realizzazione della tessera sanitaria individuale e della rete informatica del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda infine gli articoli 3 e 4, ella fa presente che la riproduzione negli anni 1995, 1996 e 1997 dei disavanzi del Servizio santuario nazionale laddove i direttori generali istituiti con la riforma del Servizio sanitario nazionale avrebbero dovuto assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, induce a chiedersi

se a questi *manager* venga effettivamente chiesto conto dei risultati del loro operare.

Il senatore MIGNONE, pur condividendo nel complesso la relazione del senatore Di Orio, si associa alle perplessità da più parti espresse circa le modalità previste dall'articolo 1 per la realizzazione delle strutture innovative per l'assistenza ai malati nella fase terminale della vita, osservando che la realizzazione delle strutture stesse su base regionale rischia di determinare una vera e propria deportazione dei malati terminali e di creare problemi logistici ed economici ed anche psicologici ai familiari dei degenti, che potrebbero incontrare gravi difficoltà a recarsi ad assistere i loro cari.

Il senatore Baldassare LAURIA, nell'esprimere apprezzamento per un decreto-legge che affronta un problema, come quello dell'assistenza ai malati in fase terminale, estremamente grave e non privo di profili delicati e problematici – si pensi solo alla difficoltà di definire la nozione di malato terminale – rileva che l'esigenza da più parti richiamata di garantire la diffusione sul territorio delle strutture innovative potrebbe essere soddisfatta legando la realizzazione delle strutture stesse alla rete dei servizi già esistenti. Ad esempio egli ritiene proponibile riservare alle finalità previste dall'articolo 1 una quota dei posti letto delle residenze sanitarie assistenziali.

La senatrice BERNASCONI, nel condividere le finalità dell'articolo 1 e l'esigenza di assicurare la diffusione territoriale delle strutture innovative, esprime perplessità circa la copertura dell'onere di 150 miliardi per la promozione dell'assistenza domiciliare, richiamando la necessità di non penalizzare la formazione specialistica dei medici.

Nel sottolineare poi, per quanto concerne l'articolo 2, la necessità di completare rapidamente la realizzazione della tessera sanitaria, ella si sofferma sulle modalità di ripartizione tra le regioni del finanziamento per il ripiano dei debiti delle aziende sanitarie previsto dall'articolo 3. A tale proposito ella ritiene che la ripartizione della quota assegnata in proporzione al totale dei disavanzi certificati debba tenere conto della misura in cui l'indebitamento è collegato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Il senatore TOMASSINI, nel valutare positivamente il carattere propositivo del provvedimento in titolo e la previsione di investimenti congrui, si associa però alle critiche da più parti formulate circa le modalità previste per la realizzazione delle strutture innovative di cui all'articolo 1 e sottolinea l'opportunità di affrontare con una legge organica la problematica dell'assistenza ai malati in fase terminale.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, nell'associarsi alla perplessità già formulate da più parti circa la durata e la limitazione territoriale della fase di sperimentazione dell'introduzione della tessera sanitaria individuale, egli sottolinea come questa non dovrà avere funzioni meramente amministrative e statistiche, ma dovrà essere un do-

cumento idoneo a consentire la ricostruzione della storia sanitaria di ciascun assistito.

Per quanto riguarda infine l'articolo 3, egli condivide l'osservazione della senatrice Bernasconi circa la necessità di collegare la ripartizione del finanziamento per il ripiano degli indebitamenti all'efficienza dimostrata dalle regioni nel perseguimento degli obiettivi di salute; a questo proposito egli fa presente che una corretta valutazione comparativa del rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate nelle singole regioni, deve tener conto di tutte le variabili, comprese le differenti popolazioni delle regioni stesse.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3726) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 452, recante proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il senatore CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3726,

alla luce della disciplina dell'obbligatorietà di adesione al CONAI introdotta dalla novella di cui all'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,

impegna il Governo

ad effettuare, nella sede che riterrà opportuna, un coordinamento tra la novità di cui alla premessa e le norme contenute negli articoli 54, nonché 38 e 40 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di chiarire se esse si applicano a fattispecie particolari ovvero continuano a mantenere una valenza generale».

0/3726/1/13

CARCARINO

I senatori BORTOLOTTI, SPECCHIA, RIZZI e RESCAGLIO dichiarano di aggiungere firma all'ordine del giorno n. 1, sul quale il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole.

Dopo che il sottosegretario BARBERI ha preannunciato l'accoglimento laddove sia ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n. 1 è accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonché a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(580) LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi

(1874) MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 28 maggio 1997.

Il relatore CARCARINO riepiloga i termini dei disegni di legge in titolo, sui quali già svolse la relazione: i danni al patrimonio boschivo inferti dagli incendi determinano gravi conseguenze per l'ambiente e per le popolazioni interessate. Ciò avviene con diversa intensità, ma con periodicità pressochè fissa nei mesi estivi, quando è più difficile domare le fiamme che attecchiscono tra piante resinose; tra il 1994 ed il 1997 oltre 123 mila ettari di foresta – cioè l'1,8 per cento dell'intera superficie boschiva italiana – sono stati danneggiati da incendi: di essi il 67 per cento fu colpito per cause volontarie, cosa che può essere solo relativamente prevenuta con attività di controllo, essendo le aree interessate molto vaste ed i fattori di rischio assai alti. Solo una decisa opera di educazione e sensibilizzazione di tutti i cittadini può ridurre in modo significativo i dati esposti, coinvolgendo anche gli operatori del settore – dalle guardie forestali ai volontari, ai vigili del fuoco – i genitori e tutti coloro la cui vocazione educativa va sempre più ricollegata al significato sacrale della natura proprio delle civiltà antiche.

Tra tipologie geologiche, idrauliche e climatiche, i danni causati da incendi boschivi rappresentano un nocumento economico non indifferente, oltre a poter determinare l'estinzione di specie rare della flora e della fauna; inoltre le spese di ripristino, che nel quadriennio considerato ammontavano a circa 228 miliardi di lire, comportano alti costi riferiti alla piantagione di alberi ad alto fusto. L'approccio emergenziale delle singole «campagne estive» contro gli incendi può essere superato soltanto affrontando il disordine delle competenze ed i conseguenti conflitti interistituzionali, nati come conseguenza del mancato coordinamento tra i vari soggetti che detengono le svariate attribuzioni in materia; tale necessità è stata avvertita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 157 del 1995, che ha invitato ad elaborare un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì com-

prensivo della prevenzione e della repressione dei comportamenti colposi e dolosi.

Il relatore ritiene necessario pervenire all'elaborazione di un testo unificato tra i due disegni di legge in titolo e tra essi ed il testo preannunciato in Ufficio di Presidenza integrato dal rappresentante del gruppo dei Democratici di Sinistra; la materia deve anche conformarsi con il quadro complessivo della ripartizione di funzioni tra Stato, regioni ed enti locali, delineato dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Sin d'ora si può notare che il disegno di legge n. 580 potenzia il ruolo delle regioni creando un servizio regionale antincendio e disciplinando con convenzione il rapporto con le associazioni di protezione ambientale; esso propone anche una repressione della criminalità collegata agli incendi, vieta l'assunzione di operai specializzati e prestatori d'opera e promuove l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado. Il disegno di legge n. 1874, prendendo spunto dalla citata giurisprudenza costituzionale, conferma alle regioni la competenza fondamentale della lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei affidando l'intero coordinamento alla Protezione civile; per prevenire le speculazioni; poi, è fatto divieto – nelle zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco – di concedere altre destinazioni, rispetto a quella preesistente, per almeno vent'anni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA esprime l'avviso che le iniziative legislative in esame, allorché presentate, sicuramente risultavano opportune al fine di sistematizzare la materia riordinando le competenze e potenziando la prevenzione nonché i corpi tecnici preposti agli interventi. Oggi i provvedimenti sono inevitabilmente datati, da una parte per l'intervenuta entrata in vigore dei cosiddetti «provvedimenti Bassanini» dall'altra per la recente predisposizione di un disegno di legge concernente il Corpo forestale dello Stato rispetto al quale sono peraltro già in atto manifestazioni di non condivisione. In ogni caso, è fuori dubbio che la Commissione prenda spunto dai testi presentati per legiferare finalmente nel settore.

Il senatore VELTRI, espresso apprezzamento per la relazione, che giustamente sottolinea sia l'urgenza di una normativa organica sia l'ineadeguatezza dei due testi in esame per quanto concerne ad esempio il Corpo forestale dello Stato, preannuncia l'imminente assegnazione alla Commissione di un disegno di legge in materia di incendi boschivi predisposto dal proprio Gruppo. Nel ricordare poi, con riferimento alla discussione svoltasi nell'ultimo Ufficio di presidenza su sollecitazione del senatore Manfredi, come molti dei disegni di legge parlamentari pendenti presso la Commissione si limitino in realtà a porre l'accento su un problema senza individuarne i meccanismi di soluzione, conclude proponendo lo svolgimento di alcune audizioni invitando i soggetti più competenti nella materia ed invita il sottosegretario Barberi ad esprimere un avviso sin da ora, se lo ritiene.

Il senatore BORTOLOTTI, ringraziato il relatore, condivide la necessità di una integrazione dei testi in esame e chiede al Sottosegretario notizie sull'iniziativa governativa in materia di protezione civile di cui già da qualche tempo si era ventilata l'imminenza. È fuori discussione l'insoddisfacente coordinamento fra le strutture competenti ed in particolare tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni: questo, anzi, è uno dei nodi principali che però i disegni di legge in esame non affrontano. A suo avviso, la connessione logica e politica fra i testi in esame ed il richiamato provvedimento sul Corpo forestale dello Stato è inevitabile, così come è opportuna una pausa di riflessione del Governo per evitare le negative esperienze di regionalizzazione sperimentate in passato, considerando che non sembra previsto il potenziamento del Corpo, invece indispensabile alla luce delle funzioni ad esso attribuite anche in termini di vigilanza ambientale.

Il senatore POLIDORO, associatosi anch'egli alle parole di apprezzamento rivolte al relatore, dichiara che l'esame dei provvedimenti in materia di incendi boschivi non può prescindere dalla considerazione del disegno di legge sul Corpo forestale dello Stato, la cui proposta regionalizzazione non convince pienamente in quanto sembra ignorare i numerosi inadempimenti finora registrati a livello regionale: basti ricordare la legge sulla montagna del 1994, che a tutt'oggi solo pochissime regioni hanno recepito. È sicuramente giusto mettere mano ad una problematica molto sentita e discussa da tempo; c'è tuttavia bisogno di un maggiore approfondimento della disciplina da varare per il Corpo forestale qualora se ne voglia effettivamente garantire l'efficienza. A suo avviso il Governo deve quindi pronunciarsi sulla questione, che presenta una complessità notevole, con chiarezza e con scelte che non lascino adito ad interpretazioni equivocate.

Il senatore RIZZI, giudicando positivamente la relazione svolta soprattutto per quanto afferma in merito al riordino delle competenze, al Corpo forestale e ai Vigili del fuoco, concorda con quanto affermato sulla necessità di potenziamento del Corpo forestale, peraltro auspicato dalla Commissione anche in altre occasioni, e concorda con la proposta di svolgimento di audizioni.

Su richiesta del presidente GIOVANELLI, il sottosegretario BARBERI ricorda come il Senato abbia già da tempo impegnato il Governo con un ordine del giorno ad individuare soluzioni a regime superando il sistema tradizionale del ricorso alla decretazione d'urgenza. Effettivamente nell'ultimo anno il Governo è riuscito a rispettare quest'ultimo obiettivo per le emergenze occorse, ma non è giunto a predisporre un disegno di legge in materia di protezione civile. La motivazione principale, almeno per quanto riguarda gli incendi boschivi, risiede non tanto nella questione della ripartizione di competenze – ribadita peraltro dal decreto legislativo n. 112 del 1998 – quanto nel fatto che i due Corpi finora nazionali svolgono le loro funzioni nelle regioni o quando sono chiamati ad intervenire in base a convenzioni (Corpo forestale dello Sta-

to), ovvero in caso di minaccia a persone e loro beni (Vigili del fuoco) anche in mancanza di convenzioni, che effettivamente solo in qualche caso risultano sottoscritte dalle regioni. È una situazione sulla quale evidentemente non è facile intervenire e che nel contempo fornisce l'immediata individuazione della causa principale delle carenze di cui soffre la prevenzione, formalmente attribuita alle regioni ma di fatto non realizzata per mancanza di un organo operativamente investito.

Il Dipartimento della protezione civile ha già riferito al Parlamento sull'attività antincendio svolta nel 1998, mostrando che la scelta di mutare il gestore dei *Canadair* è stata opportuna, visto l'abbattimento dei costi e dell'incremento dei rendimenti; resta inquietante la crescita del valore medio di superficie bruciata, nonché il fatto che il 70 per cento di tale superficie si trovi nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

L'incertezza sull'assetto del Corpo forestale dello Stato (in attesa della specificazione normativa conseguente al decreto legislativo n. 112 del 1998, sul conferimento di personale) e la necessità di mantenere competenze statali almeno sulle aree protette inducono a privilegiare una riflessione metodologica, sulla quale è stata incardinata una commissione mista tra Stato e Regioni; quanto al carattere nazionale di vigili del fuoco, esso non appare in discussione, ma occorre definire i modi di raccordo con le regioni, il sistema sanzionatorio (il cui inasprimento vede perplessi alcuni dirigenti), le tecniche anche satellitari di segnalazioni dei focolai, la mappatura delle aree percorse dal fuoco e l'incentivazione di coloro che conseguono risultati significativi. Sottolinea che l'inapplicazione della normativa sull'inedificabilità consegue dagli inadempimenti dei comuni, che finora assai di rado hanno perimetrato le aree boscate oggetto di incendio.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI.

La seduta inizia alle ore 11,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0090^o)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del primo punto all'ordine del giorno, che concerne un'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0048^o)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione di giovedì 14 gennaio scorso ha convenuto unanimemente sul programma dei lavori della Commissione per il periodo 18 gennaio – 2 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento interno, e del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del regolamento della Camera. Il programma è il seguente:

«Seguito del parere sul Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità

Esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai

Discussione sui temi riguardanti il Codice di autoregolamentazione in materia di minori. Eventuali audizioni di esperti. Eventuale predisposizione di atti di indirizzo in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive

Predisposizione ed approvazione della Relazione annuale al Parlamento

Eventuali disposizioni per campagne elettorali regionali e amministrative

Eventuale esame dei Piani di assegnazione delle risorse economiche alle varie aree aziendali della Rai, e di quelli annuali di trasmissione e di produzione

Eventuale discussione della Relazione del collegio sindacale RAI

Eventuale esame degli atti inerenti ai rapporti di cui agli articoli 16, 17, 22 e 23 della Convenzione tra Ministero delle comunicazioni e Rai; Esame degli atti relativi al controllo del Ministero sulla Rai

Eventuale esame di atti inerenti i rapporti di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 103/75 (parere su alcuni programmi RAI per l'estero)

Discussione sulle caratteristiche dell'informazione della Rai circa i *referendum* abrogativi per i quali è in corso la campagna di raccolta delle firme

Audizione del Presidente (eventualmente anche dei componenti) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Audizioni di esperti in materia di telecomunicazioni

Eventuale visita ad una sede Rai di Roma, per illustrazione di nuove tecnologie in campo radiotelevisivo

Esame di un nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Eventuale costituzione di una Sottocommissione per le Tribune e di una per gli indirizzi

Discussione su alcune questioni concernenti il ruolo delle donne nella programmazione del TG3

Seguito della discussione sul tema dei lavoratori precari

Discussione in materia di pubblicità

Discussione in materia di radiofonia

L'Ufficio di Presidenza si riserva di calendarizzare ulteriori attività – incluso lo svolgimento di eventuali audizioni – che dovessero palesar-

si urgenti, ovvero connesse ad adempimenti di legge, ed in particolare la predisposizione di Tribune politiche ed elettorali, nonché la devoluzione alla Commissione plenaria di questioni ordinariamente attribuite alla competenza dell'Ufficio di Presidenza o di Sottocommissioni.

In particolare l'Ufficio di Presidenza provvederà, conformemente ai provvedimenti della Commissione che lo legittimano, all'individuazione degli argomenti delle Tribune tematiche, all'eventuale interpretazione ed attuazione delle delibere per Tribune elettorali, alla valutazione delle segnalazioni da inoltrare alla Rai».

Comunica altresì che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza ha convenuto, parimenti all'unanimità, sul calendario dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento interno, e degli articoli 24 e 25 del regolamento della Camera. Il calendario prevede per la seduta di oggi l'audizione del Direttore generale della RAI, nonché l'esame di una risoluzione presentata dal senatore Semenzato. L'eventuale seguito di tali argomenti, ove non fosse possibile esaurirli oggi, è previsto per una seduta da convocare, se necessario, per dopodomani, giovedì 21 gennaio, alle 13,30.

Informa inoltre che la Sottocommissione permanente per l'Accesso è convocata per domani, mercoledì 20, alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60°, 0047°)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, comunica che il Presidente della RAI ha trasmesso alla Commissione i criteri di formulazione dei piani annuali di produzione e trasmissione delle reti televisive, ed il piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali. I testi si riferiscono all'anno 1999, e sono a disposizione dei commissari.

Tale trasmissione ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n.206, nel testo parzialmente modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n.650. Tali norme prevedono che su detti piani il consiglio di amministrazione della RAI riferisca alla Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B60°, 0048°)

Il senatore Enrico JACCHIA (UDR), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, richiama l'attenzione della Commissione sulla scelta dell'argomento di ciascuna Tribuna tematica, da parte dell'Ufficio di presidenza. Dovrebbe essere possibile valutare gli argomenti con maggiore elasticità, in modo da se-

guire le esigenze della cronaca, senza nel contempo perdere di vista i grandi temi della politica, anche internazionale. In tal senso ha indirizzato una lettera al Presidente.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, segnala che sul quotidiano «La Repubblica» di oggi è apparsa la notizia di una lettera, non sa dire se vera o falsa, che reclamerebbe in sostanza una sorta di monopolio della trasmissione delle partite di calcio in favore di un gruppo interessato nel settore dell'emittenza. Si domanda se la circostanza non debba essere segnalata alle competenti autorità di garanzia, per il rispetto della normativa *antitrust*.

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, assicura che la questione posta dal senatore Jacchia verrà portata alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza. Quanto alla segnalazione del deputato Giulietti, ritiene che il Direttore generale della RAI potrà, se lo ritiene, rendere alcune comunicazioni, benché l'argomento non risulti all'ordine del giorno della Commissione.

Audizione del Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi Celli:

– **Redazione del Piano editoriale della Nuova Raitre;**

– **Comunicazioni relative alla «piattaforma digitale»**

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno

(Svolgimento e conclusione)

(R047 000, B60*, 0019°)

Il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono i senatori Carlo ROGNONI (Dem. Sin.-L'Ulivo), Stefano SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo), Antonio FALOMI ((Dem. Sin.-L'Ulivo) ponendo quesiti e svolgendo considerazioni. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI.

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Esame di una risoluzione in merito al pluralismo sociale ed associativo nell'ambito della programmazione della concessionaria pubblica

(Esame e conclusione)

(R050 001, B60*, 0026°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

(Il Direttore generale della RAI si allontana)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, ricorda che la risoluzione, pubblicata in allegato ai resoconti di seduta, è stata già trasmessa

a tutti i componenti la Commissione, ai quali è stato pure comunicato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, scaduto ieri, lunedì 18 gennaio, alle 13. Nel termine è stato presentato un emendamento, parimenti pubblicato in allegato ai resoconti.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) ricorda i numerosi provvedimenti che regolano l'attività della RAI in rapporto, in particolare, alla tutela del principio del pluralismo: agli atti di indirizzo della Commissione si aggiungono la Convenzione ed il Contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni, ed i provvedimenti emanati dalla medesima RAI con efficacia interna. Nella programmazione dello scorso anno era prevista una «striscia» quotidiana (più ampia nella giornata di sabato nella quale assume altra denominazione) intitolata «Racconti di vita», che avrebbe dovuto riprendere dal 4 gennaio scorso, e che si qualificava come una classica «trasmissione di servizio», molto apprezzata dal pubblico. Essa è stata soppressa come programmazione quotidiana: la circostanza ha suscitato proteste e polemiche, alle quali, ritiene, la Commissione deve dar voce, anche perché non sono chiare le notizie circa un'eventuale sua sostituzione con altro programma. A tale scopo ha predisposto la risoluzione in titolo, alla quale ha fatto seguire l'emendamento 1.1, da egli stesso sottoscritto, con il fine specifico di riferirsi espressamente alla continuazione di quel programma, del quale sembra siano state già registrate alcune puntate.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, *presidente*, ha sottolineato le specificità anche procedurali dell'emendamento 1.1, il deputato Giancarlo LOMBARDI (popolari e democratici-L'Ulivo) si dichiara favorevole alla risoluzione proposta, la quale ha inoltre il merito di richiamare i precedenti provvedimenti della Commissione, e contrario all'emendamento. La RAI ben potrebbe, difatti, realizzare il medesimo risultato auspicato dalla risoluzione con altro strumento tecnico di programmazione.

Il senatore Antonio FALOMI (Dem. Sin.-l'Ulivo) reputa accettabile la risoluzione, che da una fatto specifico desume conclusioni di carattere generale, ed in particolare concorda con la formulazione della parte dispositiva. Ritiene pertanto che sia opportuno limitare il dispositivo al testo originario, non accogliendo l'emendamento successivamente proposto, il quale potrebbe dar adito anche a dubbi di ammissibilità: gli indirizzi della Commissione devono infatti avere carattere generale, e non riguardare singole trasmissioni.

Dopo che il senatore Massimo BALDINI (Forza Italia) ha manifestato consenso con la risoluzione e dissenso rispetto all'emendamento, il quale entra nel merito del palinsesto della RAI, il senatore Enrico JACCHIA (UDR) si dichiara contrario a tale emendamento.

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, chiarisce che nessuna norma preclude la valutazione di singole trasmissioni, e ricorda in pro-

posito alcuni precedenti della passata legislatura. Se difatti gli indirizzi della Commissione hanno necessariamente carattere generale, l'attività di vigilanza, che si riferisce prevalentemente all'attuazione di tali indirizzi, può non avere tale carattere. Oggi, la proposta in esame riguarda – finalmente, direbbe – una singola trasmissione, e dalla cancellazione di quest'ultima dal palinsesto deduce una lesione del criterio del pluralismo, cui la RAI si dovrebbe attenere. Nel fare presente che quest'ultima circostanza richiederebbe forse una segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (competente per il perseguimento delle violazioni degli indirizzi della Commissione), ritiene di dover consentire che la Commissione valuti il merito dell'emendamento proposto, per il quale non ritiene sussistano profili di ammissibilità.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (popolari e democratici-l'Ulivo) chiarisce che nel suo precedente intervento, quando si è dichiarato favorevole alla proposta e contrario all'emendamento, intendeva formulare una valutazione di opportunità di quest'ultimo, e non di ammissibilità.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) si associa alle considerazioni del collega Lombardi: lo spirito del provvedimento in esame rafforza il ruolo della Commissione, la quale può senz'altro esprimere valutazioni sul contenuto dei singoli programmi, così come sull'intera programmazione della RAI. Tuttavia, valutata la congruità della programmazione e delle trasmissioni, la Commissione non può indicare alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una strada per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, come se fosse l'unica strada possibile. Per questa ragione, invita il senatore Semenzato a ritirare il proprio emendamento.

Il senatore Massimo BALDINI (Forza Italia) concorda con le considerazioni del Presidente, e, nel confermare il giudizio favorevole della risoluzione, ritiene che l'emendamento sia eccessivamente categorico, e rappresenti una forzatura. Ne propone pertanto la riformulazione, nel senso di sostituire le parole «invita a dare seguito» con «invita ad esaminare l'opportunità di dar seguito».

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, nota che la Commissione conferma la circostanza che nel presente dibattito si valuta il merito dell'emendamento, e non la sua ammissibilità.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-l'Ulivo) fa presente che il suo emendamento 1.1 fa sì che la programmazione di «Rai Educational», con la quale la RAI intende sostituire la trasmissione soppressa, risulti rispetto a quest'ultima aggiuntiva e non sostitutiva, tanto più che non è stata precisata l'epoca di inizio della nuova programmazione. Accetterebbe comunque una riformulazione dell'emendamento che impegnasse la RAI a comunicare, entro il mese di gennaio, le modalità di sostituzione del programma.

Il senatore Carlo ROGNONI (Dem. Sin.-l'Ulivo), dopo aver convenuto con gli interventi dei deputati Lombardi e Grignaffini, e con la circostanza che si controverte dell'opportunità politica dell'emendamento, piuttosto che della sua ammissibilità, ritiene che il termine di gennaio (di cui alla riformulazione del collega Semenzato) sia troppo esiguo, e debba essere sostituito con l'indicazione della fine di marzo.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-l'Ulivo), nell'accogliere l'ulteriore formulazione del collega Rognoni, fa presente che essa sostituisce il testo originario del proprio emendamento 1.1.

Dopo che il senatore Francesco PONTONE (AN) ha convenuto con l'ultima soluzione proposta, il senatore Antonio FALOMI (Dem. Sin.-l'Ulivo) ritiene opportuno resti agli atti la circostanza che la Commissione, se ha facoltà di valutare anche il contenuto di singoli programmi, non può poi intervenire sulle decisioni della RAI in materia di programmazione, eventualmente cancellando trasmissioni, o vietando che esse siano cancellate.

Il deputato Paolo RICCIOTTI (RI) manifesta consenso con la soluzione emersa dal dibattito, e ritiene anzi che sinora la Commissione sia troppo raramente intervenuta sui contenuti di merito della programmazione RAI. Essa è spesso inadeguata: in particolare si utilizzano frequentemente a fini politici alcuni «contenitori» che non dovrebbero essere politici.

Il senatore Enrico JACCHIA (UDR), nel dichiararsi a sua volta favorevole all'orientamento emerso in Commissione, ritiene si debbano ulteriormente chiarire i limiti entro i quali la Commissione può intervenire sulla programmazione e sui palinsesti della RAI.

Il senatore Antonio FALOMI (Dem. Sin.-l'Ulivo) ribadisce che a suo parere la Commissione può intervenire sui palinsesti, in sede di valutazione dell'attuazione dei propri indirizzi generali, ma tale intervento deve limitarsi a segnalare le difformità dagli indirizzi stessi, piuttosto che estendersi all'indicazione tassativa di variazioni specifiche del palinsesto stesso.

La Commissione approva unanimemente l'emendamento Semenzato 1.1, nel testo riformulato nel corso della discussione, e quindi, parimenti all'unanimità, la risoluzione in titolo, come modificata dall'emendamento accolto. Autorizza il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per dopodomani, giovedì 21 gennaio prossimo, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 12,55.

ALLEGATO 1

RISOLUZIONE IN MERITO AL PLURALISMO SOCIALE E ASSOCIATIVO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

(Testo della proposta originaria)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che

la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'art. 2 lettera b) Pluralismo sociale recita:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte le realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo. Adeguato spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini, con riferimento alla dinamica delle nuove povertà.....»;

sempre la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'art. 2 lettera g) Pluralismo associativo recita:

«Il nostro paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla Rai. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra Rai e il mondo associativo.....»;

il contratto di servizio, anche per esplicita richiesta della Commissione, sottolinea al capo 2 art. 2 punto d) che la concessionaria pubblica deve garantire: *«programmie rubriche di attualità, di costume e di*

interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini) e delle fasce deboli.....»;

gli stessi organismi della Rai nel documento «Indirizzi e direttive in materia di programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo» del novembre 1998 nella parte I nell'ambito delle specificazioni del pluralismo fanno propri al punto 5 (pluralismo sociale) e al punto 10 (pluralismo associativo) gli indirizzi della Commissione;

appreso che

da parte dei responsabili Rai è stata soppressa la striscia quotidiana «Racconti di vita», una trasmissione di 15 minuti prevista su Raidue dal lunedì al venerdì con partenza dal 4 gennaio 1999;

tale trasmissione, nell'esperienza del 1998, è risultata essere uno dei pochi spazi di servizio pubblico in cui il mondo del volontariato e dell'associazionismo trovano possibilità di espressione e di rappresentazione. Non a caso dal mondo associativo si sono alzate molte voci di protesta per la scelta della Rai;

considerato che

tale cancellazione si inserisce in un progressivo abbandono dell'impegno a rappresentare all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo, il mondo associativo e le problematiche sociali più deboli del nostro paese e che per questi motivi rappresenta una lesione ai criteri di pluralismo individuati dalla Commissione;

invita la Rai

ad indicare – nell'ambito della propria autonomia aziendale – le trasmissioni e comunque le forme e i modi con cui si intende dare corso alle indicazioni della Commissione di vigilanza e ai relativi impegni assunti nell'ambito del contratto di servizio.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTO

Dopo le parole «invita la RAI» aggiungere il seguente punto: «a dare seguito anche per il 1999 alla striscia quotidiana »Racconti di vita«, proseguendo in tal modo l'esperienza positivamente sviluppatasi lo scorso anno.

1.1

SEMENZATO

ALLEGATO 3

RISOLUZIONE IN MERITO AL PLURALISMO SOCIALE E ASSOCIATIVO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

(TESTO DEFINITIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che

la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'art. 2 lettera b) Pluralismo sociale recita:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte le realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo. Adeguato spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini, con riferimento alla dinamica delle nuove povertà.....»;

sempre la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'art. 2 lettera g) Pluralismo associativo recita:

«Il nostro paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla Rai. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra Rai e il mondo associativo.....»;

il contratto di servizio, anche per esplicita richiesta della Commissione, sottolinea al capo 2 art. 2 punto d) che la concessionaria pubblica deve garantire: *«programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, temati-*

che di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini) e delle fasce deboli.....»;

gli stessi organismi della Rai nel documento «Indirizzi e direttive in materia di programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo» del novembre 1998 nella parte I nell'ambito delle specificazioni del pluralismo fanno propri al punto 5 (pluralismo sociale) e al punto 10 (pluralismo associativo) gli indirizzi della Commissione;

appreso che

da parte dei responsabili Rai è stata soppressa la striscia quotidiana «Racconti di vita», una trasmissione di 15 minuti prevista su Raidue dal lunedì al venerdì con partenza dal 4 gennaio 1999;

tale trasmissione, nell'esperienza del 1998, è risultata essere uno dei pochi spazi di servizio pubblico in cui il mondo del volontariato e dell'associazionismo trovano possibilità di espressione e di rappresentazione. Non a caso dal mondo associativo si sono alzate molte voci di protesta per la scelta della Rai;

considerato che

tale cancellazione si inserisce in un progressivo abbandono dell'impegno a rappresentare all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo, il mondo associativo e le problematiche sociali più deboli del nostro paese e che per questi motivi rappresenta una lesione ai criteri di pluralismo individuati dalla Commissione;

invita la Rai

ad indicare entro il primo trimestre dell'anno – nell'ambito della propria autonomia aziendale – le trasmissioni e comunque le forme e i modi con cui si intende dare corso nel 1999 alle indicazioni della Commissione di vigilanza e ai relativi impegni assunti nell'ambito del contratto di servizio.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65°, 0031°)

Franco FRATTINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Ministro dell'interno Rosa Russo JERVOLINO.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0022°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione del Ministero dell'interno Rosa RUSSO JERVOLINO sui continui sbarchi in Puglia, sullo stato di attuazione degli accordi di riammissione firmati con l'Albania e sul rapporto esistente tra criminalità ed immigrazione clandestina anche alla luce delle dichiarazioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione La Torre e dei fatti criminosi avvenuti a Milano
(R046 001, B26°, 0004°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Fabio EVANGELISTI, il ministro dell'interno Rosa RUSSO JERVOLINO svolge un'ampia relazione sul tema in oggetto.

Intervengo per porre domande e formulare osservazioni i senatori Giampaolo BETTAMIO (FI), Piero PELLICINI (AN) e Francesco MORO (LNPI) e i deputati Sandra FEI (AN), Vito LECCESE (Misto-Verdi-U) e Daniele APOLLONI (LNIP) e il Presidente Fabio EVANGELISTI, cui replica il Ministro JERVOLINO.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia il ministro ed i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 15 gennaio 1999 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro i termini tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0024^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 gennaio 1999.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), esprimendo parere favorevole sul provvedimento nelle sue linee generali, fa presente l'importanza delle nuove funzioni del Poligrafico in materia di editoria e di opere d'arte. Ritiene opportuno riflettere sull'esercizio di tali funzioni in modo da evitare eventuali distorsioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, in relazione alla questione del rapporto tra organi amministrativi e direttore generale

del Poligrafico che dovrebbe essere regolato alla luce dei principi del decreto legislativo 29/93, fa presente che quest'ultimo provvedimento non si applica agli enti pubblici economici tra i quali si inserisce lo stesso Istituto poligrafico. Ritene comunque opportuno riflettere sulle attuali funzioni riconosciute al consiglio di amministrazione. Relativamente alla posizione del direttore generale fa presente che essa resta immutata nel testo del Governo: non è stata infatti abrogata la relativa norma. Quanto poi al consiglio di amministrazione osserva che attualmente la composizione dello stesso è una composizione burocratica. Il testo in esame prevede invece come membri del consiglio di amministrazioni esperti esterni nominati dal ministro del tesoro. Ritene opportuno riflettere su tale aspetto reputando eccessiva sia la composizione attuale del consiglio di amministrazione sia la composizione prevista nel provvedimento. Conclude invitando a riflettere sulla mancata previsione della competenza del ministro per i beni culturali in merito alla nomina dei consiglieri di amministrazione.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

115^a seduta

Presidenza del Presidente
Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1247-bis) Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari, derivanti dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli da 1 a 32 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Lubrano di Ricco, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(2974) GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimidazioni a testimoni nei procedimenti civili

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PINGGERA riferisce sul disegno di legge, senza formulare rilievi per quanto di competenza.

Il presidente DIANA Lino osserva che il secondo comma del nuovo articolo introdotto dal disegno di legge si riferisce impropriamente all'ufficio giudiziario, piuttosto che all'ufficiale giudiziario.

Con tale rilievo, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione giustizia.

(2969-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, di natura tecnica e dal contenuto appropriato e condivisibile. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000
(Parere alla 3ª Commissione: in parte favorevole in parte contrario)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI in sostituzione del relatore designato Magnalbò. Dopo aver esposto il contenuto del disegno di legge, la relatrice rileva il carattere ultroneo, e contraddittorio agli indirizzi di semplificazione normativa e amministrativa, delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 10. Al riguardo propone di esprimere un parere contrario, affinché il provvedimento sia limitato a quanto è essenziale allo scopo, ovvero l'autorizzazione a partecipare all'esposizione internazionale di Hannover e la conseguente provvista di risorse finanziarie.

Il presidente Lino DIANA condivide la valutazione della relatrice, rammentando il consolidato indirizzo legislativo, coerente al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, rivolto a semplificare le strutture amministrative.

Il senatore PASTORE rammenta il concorrente indirizzo di semplificazione normativa, che postula la preferenza per strumenti non legislativi, quando ciò sia possibile e opportuno, come nel caso in esame.

Concorda anche il senatore BESOSTRI, il quale condivide la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La Sottocommissione, quindi, conviene nel formulare un parere favorevole sugli articoli 1, 11 e 12 e un parere contrario sugli altri articoli del disegno di legge.

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI osserva che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono numerose e complesse, ma non suscitano rilievi per quanto di competenza. Il provvedimento, peraltro, denota una so-

stanziale carenza di programmazione in tema di fabbisogno del personale scolastico. Propone, infine, di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: contrario)

Il relatore BESOSTRI ricorda il parere reso il 2 giugno 1998 sui disegni di legge in titolo e rileva che le molteplici obiezioni formulate a suo tempo non trovano riscontro nella proposta di testo unificato trasmessa dalla Commissione di merito, se non per un aspetto limitato e parziale. Restano validi, pertanto, i motivi di grave perplessità sull'indebita limitazione di attività economiche derivante dalla normativa in esame e sulla contraddizione verso indirizzi normativi comunitari e verso la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

Il senatore PASTORE condivide le obiezioni del relatore e rammenta il dibattito in corso sulla liberalizzazione delle professioni tradizionali, mentre il provvedimento in esame tende a introdurre restrizioni ingiustificate all'esercizio di attività di natura artigianale.

La Sottocommissione, quindi, conviene nel pronunciare un parere contrario sul testo unificato trasmesso dalla Commissione industria.

(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche
(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Lubrano di Ricco, l'esame degli emendamenti è rinviato alla seduta successiva.

(3443) CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave

(Parere alla 12ª Commissione: contrario)

Il relatore ANDREOLLI considera apprezzabili e condivisibili, nel merito, lo scopo e il contenuto del disegno di legge. Tuttavia rileva che

esso interviene su una materia di competenza regionale con disposizioni immediatamente precettive: di conseguenza, propone un parere contrario.

La Sottocommissione consente.

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole condizionato)

La relatrice DENTAMARO illustra il disegno di legge, che non suscita rilievi per quanto di competenza ad esclusione dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, se interpretato nel senso di introdurre un limite inderogabile per l'accesso alla professione medica. In tal caso, infatti, sarebbero violati alcuni precetti costituzionali, come il principio di uguaglianza e la libertà di lavoro e dunque di esercizio professionale. Di conseguenza, propone un parere favorevole a condizione che la richiamata disposizione dell'articolo 3, comma 1, sia riformulata nel senso di limitare la prescrizione, se del caso, a ciascun concorso, senza che essa comporti una preclusione generale, permanente e definitiva per ciascun candidato.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

164^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente
MORANDO*

Intervengono i sottosegretari per le finanze De Franciscis e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381)

(Osservazioni alla 1^a Commissione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo concernente l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali su cui la Sottocommissione è chiamata a formulare osservazioni alla 1^a Commissione competente ad esprimere il parere al Governo. Per quanto di competenza, osserva che lo schema di decreto legislativo prevede l'istituzione del ruolo organico del personale dipendente dal Garante nel limite di 100 unità, fissa le relative remunerazioni, nonché l'attribuzione allo stesso Garante della potestà di definire con proprio regolamento le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Precisa al riguardo che la legislazione vigente (legge n. 675 del 1996) stabilisce che alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo nel limite di 45 unità e già prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio siano definiti con regolamento, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma adottato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il concerto in particolare del Ministro del tesoro.

Il decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 676 del 1996 che, al comma 1, lettera c), indica

tra i principi e criteri direttivi quello di razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale e, alla lettera m), quello di mantenere il raccordo tra le attività del Garante e quelle dell'Autorità per l'informatica, anche attraverso l'armonizzazione dello stato giuridico del personale.

Con riferimento, in particolare, alla istituzione del ruolo organico, al suo dimensionamento superiore rispetto all'attuale consistenza del personale fuori ruolo (non previsto dalla delega) e all'incremento delle retribuzioni, osserva che esso dà luogo ad oneri finanziari aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente. Tali oneri, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, necessitano di una idonea copertura finanziaria. Nello schema di decreto legislativo essa è individuata all'articolo 2 dagli ordinari stanziamenti di bilancio e dal pagamento dei diritti di segreteria. Si tratta di forme di copertura in contrasto con le previsioni della legge di contabilità, in quanto gli ordinari stanziamenti di bilancio sono finalizzati alla copertura delle spese già previste dalla legislazione vigente e i diritti di segreteria costituiscono una entrata di ammontare incerto a fronte di spese di carattere permanente. Occorrerebbe, inoltre, che la quantificazione degli oneri fosse comprovata da una relazione tecnica.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI rileva che la previsione della possibilità di deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato è già contenuto nella legge n.675 del 1996 e che lo schema di decreto legislativo si limita a prevedere norme correttive intese a attribuire al Garante una più ampia potestà di autoregolamentazione interna.

Il relatore MORANDO, dopo aver confermato che la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato è già prevista a legislazione vigente, sia pure con modalità diverse, sottolinea che i rilievi sullo schema di decreto legislativo in esame riguardano la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla istituzione del ruolo organico a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; propone di esprimere le seguenti osservazioni:

«L'istituzione del ruolo organico, il suo dimensionamento superiore rispetto all'attuale consistenza del personale fuori ruolo (non previsto dalla delega) e l'incremento delle retribuzioni danno luogo ad oneri finanziari aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente. Tali oneri, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, necessitano di una idonea copertura finanziaria. Nello schema di decreto legislativo essa è individuata all'articolo 2 dagli ordinari stanziamenti di bilancio e dal pagamento dei diritti di segreteria. Si tratta di forme di copertura in contrasto con le previsioni della legge di contabilità, in quanto gli ordinari stanziamenti di bilancio sono finalizzati alla copertura delle spese già previste dalla legislazione vigente e i diritti di segreteria costituiscono una entrata di ammontare incerto a fronte di spese di carattere permanente».

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(3658) GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati

(Parere alla 2^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge di modifica delle disposizioni concernenti il trattamento economico dei giudici di pace, finalizzato a ripristinare la corresponsione della indennità integrale per i giudici di pace con reddito da lavoro autonomo o da lavoro subordinato, per i quali la legge n. 399 del 1998 aveva disposto la riduzione del 50 per cento, analogamente a quanto già previsto per i titolari da reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lorde mensili. Per quanto di competenza, osserva che tale modifica determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto alla legislazione vigente come integrata dalla suddetta legge n. 399. Sul punto sarebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il presidente MORANDO rileva che la nota trasmessa dal Ministero del Tesoro conferma che dal disegno di legge in titolo derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per la partecipazione italiana all'esposizione universale di Hannover 2000. Per quanto di competenza, segnala che nel provvedimento viene prevista la collocazione fuori ruolo del personale utilizzato, qualora dipendente da una amministrazione statale, ma nella relazione tecnica non sono quantificati gli oneri dell'eventuale sostituzione di tale personale. Inoltre, occorrerebbe chiarire le conseguenze finanziarie derivanti dal comma 2 dell'articolo 5 e dal comma 3 dell'articolo 6. Precisa, infine, che, in ragione dell'oggetto del disegno di legge, può essere mantenuta la copertura finanziaria relativa all'anno 1998, anche se sarebbe opportuno modificare la formulazione della copertura per gli anni successivi al fine di riferirla al bilancio triennale 1999-2001.

Il presidente MORANDO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del Tesoro, nella quale si precisa che in relazione all'eventuale onere derivante dall'assunzione di personale in sostituzione di quello collocato fuori ruolo, non si prevede la sostituzione a causa della brevità del periodo dell'incarico. Per ciò che concerne la misura delle indennità da corrispondere, la nota precisa che essa sarà determinata tenuto conto della natura e della durata dell'incarico, con decreto interministeriale dei

Ministri degli affari esteri e del tesoro, nel limite dell'autorizzazione di spesa indicato dall'articolo 11 dello stesso disegno di legge. Si conferma peraltro l'opportunità di riferire la clausola di copertura al triennio 1999-2001 e si propone una riformulazione in tal senso.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che l'autorizzazione di cui all'articolo 11 sia considerata quale limite di spesa e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulata la clausola di copertura al fine di riferirla al bilancio triennale 1999-2001.

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 26 maggio 1998.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato il testo proposto dal comitato ristretto, deliberando di richiedere la relazione tecnica. Tale relazione è pervenuta lo scorso 18 novembre 1998: essa attesta che la quantificazione dell'onere, riferito a 142 unità di personale è pari a 6 miliardi e 200 milioni annui a partire dal 1999. Occorrerebbe pertanto condizionare il parere di nulla osta all'esplicitazione del limite numerico di assunzioni e all'adeguamento della clausola di copertura sopprimendo l'autorizzazione di spesa per il 1998 e spostando la decorrenza contenuta all'articolo 1 al 1º gennaio 1999.

Quanto agli emendamenti trasmessi segnala l'emendamento 1.0.1, che determina oneri finanziari aggiuntivi non coperti in modo idoneo.

Il presidente MORANDO rileva che la nota trasmessa dal Tesoro conferma l'esigenza di far decorrere le disposizioni dal 1999, di esplicitare il limite numerico per le assunzioni di personale e di aggiornare la clausola di copertura finanziaria.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la decorrenza indicata all'articolo 1 sia spostata al 1º gennaio 1999, sia esplicitato il limite di 142 unità per le assunzioni a tempo indeterminato e venga adeguata la clausola di copertura finanziaria, sopprimendo l'autorizzazione di spesa per il 1998 e spostando la relativa copertura sul bilancio triennale 1999-2001. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezio-

ne che sull'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2524-B-ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il relatore MORANDO ricorda che nella seduta del 17 dicembre 1998 la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame del disegno di legge al fine di acquisire dal Governo una relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento.

Gli emendamenti 9.1, 30.4 e 31.1 trasferiscono la copertura sul bilancio triennale 1999-2001; gli emendamenti 6.1, 8.1, 35.1 sopprimono gli articoli 6, 8 e 35 e, pertanto, la loro approvazione consentirebbe di determinare – in base alla relazione tecnica pervenuta – un sostanziale equilibrio finanziario del disegno di legge. Rimane da valutare peraltro la copertura prevista all'articolo 38, che non appare corretto dal punto di vista contabile, in quanto riferita ai capitoli ordinari di bilancio.

Quanto ai restanti emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 37.1 e 38.1 che potrebbero determinare oneri finanziari aggiuntivi e sui quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 6.1, 8.1 e 35.1, che sopprimono disposizioni già contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, e agli emendamenti 9.1, 30.4 e 31.1, di riformulazione delle clausole di copertura. In relazione all'articolo 38, che istituisce sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, conferma che il relativo onere viene posto a carico del capitolo concernente le spese di funzionamento delle commissioni tributarie e prende atto, al riguardo, delle osservazioni formulate dal relatore sulla copertura finanziaria.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 38 e di nulla osta sui restanti articoli a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano approvati gli emendamenti 6.1, 8.1, 9.1, 30.4, 31.1 e 35.1. Propone altresì di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 37.1 e 38.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FERRANTE sottolinea l'opportunità che il Governo contribuisca ad individuare soluzioni idonee alle questioni di copertura durante la prima lettura dei provvedimenti, al fine di evitare che sia formulato avviso contrario su disposizioni già approvate dall'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta del disegno di legge, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale collegato alla finanziaria per il 1999.

In relazione all'articolo 1, osserva che le modalità di iscrizione nel bilancio dello Stato del Fondo di cui alla lettera b) sembrano richiedere una più puntuale definizione, in quanto svolgono un ruolo rilevante sotto il profilo della copertura delle minori entrate. In particolare, l'iscrizione in sede di decisione di bilancio (nella legge di bilancio o finanziaria) consentirebbe di tenere conto di tali minori entrate ai fini del vincolo sul saldo netto da finanziare, mentre l'iscrizione in una fase successiva (es.: con apposito decreto di variazione) rischierebbe di mettere in discussione il raggiungimento di tali obiettivi.

L'eventuale indicazione del Fondo nell'articolato del disegno di legge finanziaria renderebbe esplicita anche la questione della copertura degli oneri correnti; l'inserimento dei maggiori oneri nel prospetto di copertura della legge finanziaria renderebbe necessario provvedere alla relativa copertura. La contestuale registrazione delle maggiori entrate oggetto di restituzione tra le risorse di copertura non appare in contrasto con l'articolo 11, comma 5, della legge n.468 del 1978, che fa riferimento alla possibilità di introdurre nuove spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie: si tratta quindi di interpretare la norma richiamata nel senso di includervi le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, nel presupposto che siano permanenti. Non è chiaro, peraltro, se, ai fini del calcolo di cui alla lettera a), le entrate dovranno essere depurate anche dagli effetti degli stessi provvedimenti legislativi destinati a contrastare l'evasione.

Segnala che la determinazione dell'importo da iscrivere nel Fondo, come delineato nella lettera a), non prende in considerazione l'andamento complessivo delle entrate o dei saldi di bilancio, nè un confronto diretto tra i dati di consuntivo e le previsioni per il medesimo esercizio; al fine di tenere conto di un eventuale andamento del gettito disforme rispetto alle previsioni (seppur in presenza di un recupero da evasione, altri interventi non hanno comportato il gettito desiderato), sarebbe opportuno precisare, quindi, che il gettito derivante dal recupero di evasione costituisce il limite massimo iscrivibile nel Fondo.

Per ciò che concerne l'articolo 2, commi da 1 a 3, volti a modificare la tassazione dei redditi di impresa delle imprese individuali, rileva che il meccanismo di copertura dei provvedimenti delegati previsti al comma 1 non sembra correttamente specificato. La relazione tecnica indica che le disposizioni di cui all'articolo 2 saranno realizzate solo in presenza di maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, nella misura in cui sono iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, lettera b): l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, peraltro, non contiene alcun collegamento esplicito con le disposizioni dell'articolo 1, nè quanto previsto nel medesimo articolo 1 sembra poter sostituire l'esplicitazione della copertura della norma di delega. In proposito, rileva che il termine previsto al comma 1 non appare compatibile con i tempi necessari per l'attuazione dell'articolo 1. Inoltre, la formulazione della lettera a) – che prevede l'applicazione di un meccanismo tipo DIT anche alle persone fisiche – appare rigida e non prefigura – tenuto conto che si tratta di un Fondo alimentato da entrate di ammontare incerto, da destinare a finalità varie – la gradualità applicativa necessaria per soddisfare i criteri di copertura.

In relazione alle agevolazioni disposte dal comma 4 nel limite delle risorse indicate al comma 6, osserva che la formulazione consente un sufficiente grado di discrezionalità per garantire la limitazione degli oneri agli importi specificati; analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 3 (per il quale il comma 7 introduce il vincolo di assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato).

Segnala, inoltre, l'articolo 5, che in base alla relazione tecnica non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'attuale disciplina fiscale rende non conveniente la costituzione di società strumentali nell'ambito dei gruppi bancari. Al riguardo, osserva che non si può escludere che operazioni del tipo di quelle indicate fossero effettuate anche in passato e è opportuno segnalare che la Commissione Bilancio si è già espressa in senso negativo, per mancanza di copertura finanziaria, su alcuni emendamenti di analogo contenuto presentati ad altro provvedimento.

L'articolo 10, infine, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevede la rideterminazione della misura delle compartecipazioni delle Regioni al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina, oltre che la previsione di meccanismi perequativi interregionali. Poiché si dispone esplicitamente l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le Regioni, presume che si procederà ad una riduzione dei trasferimenti erariali a favore della finanza regionale. La previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio con perequazione anche in funzione della spesa storica, comporta che dopo tale periodo, alcune regioni potranno avere minori risorse a disposizione e che la clausola di salvaguardia si riferisce, quindi, al settore «regioni» nel suo complesso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(766) Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un sistema di comunicazione per il soccorso e il salvataggio in mare. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa e la relativa copertura, che si riferiscono all'esercizio 1996; pur configurandosi quale onere predeterminato legislativamente, poiché si tratta dell'attuazione di una Convenzione internazionale, sarebbe altresì opportuno avere conferma che l'autorizzazione di spesa risulti idonea a consentire l'installazione e l'esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni.

Il presidente MORANDO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale viene confermata la necessità di adeguare la clausola di copertura finanziaria e precisato che l'importo dell'autorizzazione appare tuttora congruo in relazione alle esigenze.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'autorizzazione di spesa abbia decorrenza dal 1999 e che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata e riferita al bilancio triennale 1999-2001.

(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio; richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante numerose deleghe legislative al Governo in materia di sicurezza sul lavoro. Per quanto di competenza, segnala che non vi è alcuna clausola di salvaguardia finanziaria per l'attuazione delle norme; sono previste, peraltro, alcune disposizioni che potrebbero comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico, mentre non sembrano esservi criteri di delega che consentano di ottenere risparmi compensativi. In particolare, occorrerebbe valutare la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica dei seguenti criteri direttivi (che prevedono l'attivazione di corsi di formazione, la costituzione di reti informatiche o di banche dati, l'obbligatorietà di controlli sanitari particolari, l'istituzione di albi o commissioni, etc): articolo 3, comma 1, punti 2) e 6); articolo 4, comma 1, punti 10 (lettere *i*, *q*, *r*), 26), 27),

28), 34), 35), 36), 37), 64), 76 (lettera *e*), 80 (lettere *d*, *e*, *f*), 81 (lettere *g*, *i*), 83 (lettere *a*, *b*, *d*, *g*), 87), 91), 92), 93), 99), 100), 101 (lettere *d*), 103), 104), 107), 108) e 109).

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.1, 3.57, 3.10, 3.3, 3.32, 3.60, 3.64, 3.83, 4.26, 4.36, 4.323, 4.330, 4.514, 4.621, 4.64, 4.334, 4.528, 4.625, 4.335, 4.529, 4.626, 4.379, 4.126, 4.293 (limitatamente al punto 34-*septies*), 4.292 (limitatamente alla lettera *a*) e *c*), 4.609 (limitatamente ai punti 34-*bis* e 34-*ter*), 4.127, 4.306, 4.383, 4.129, 4.287, 4.137, 4.338, 4.536, 4.628, 4.148, 4.149, 4.18, 4.24, 4.341, 4.554, 4.643, 4.204, 4.495, 4.207, 4.344, 4.558, 4.646, 4.412, 4.585, 4.587, 4.588, 4.428, 4.1016, 5.33 (limitatamente alla lettera *f*) e 5.21 (limitatamente alla lettera *f*) che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e per i quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il presidente MORANDO fa presente che la nota trasmessa dal Tesoro evidenzia l'opportunità di predisporre una specifica relazione tecnica al fine di valutare se dalle innovazioni proposte derivino effetti sulla finanza pubblica.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, Emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Seduta congiunta con le

**Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)
della Camera dei deputati**

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 16

Procedure informative

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione determinata dall'attuale crisi nella regione del Kosovo.

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 20

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina

l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (3593) *(Rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998)*.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Seduta congiunta con la

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15 e 21

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico:

- Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, CNA, CASA; Confcommercio, Confesercenti.
 - Audizione dei rappresentanti di Confindustria, Confapi e Club distretti industriali.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri)*.
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato*

dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo*

stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (3722) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara)*.
- SCHIFANI ed altri – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (3667).

VII. Esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (3110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari (1247-bis) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli da 1 a 32 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).

- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. – Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (n. 377)

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.
- RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della Difesa (3490).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (2524-B/ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riscossione mediante ruolo (n. 380).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378).
- Nomina del Presidente dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze (n. 83).
- Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) di Genova (n. 84).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati APREA ed altri. – Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Bozza di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa (n. 387).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole (n. 375).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di riparto dello stanziamento, per l'anno 1998, per gli interventi pubblici nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (n.382).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio)*.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio)*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104-156-1070-1164-2177-2363-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unifi-*

cazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. – Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
 - MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
 - MULAS ed altri. – Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
 - MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).

- DI ORIO – Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
 - BRUNI ed altri. – Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
 - TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) *(Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998).*

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla politica di tutela delle acque.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 85).
 - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio parco nazionale dello Stelvio (n. 86).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 13,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame dei disegni di legge:

- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 8,30

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
- MONTAGNINO – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio*).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (n. 377).
- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione del Presidente e di altri rappresentanti dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 20 gennaio 1999, ore 14

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (A.S. 3722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCHIFANI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (A.S. 3667).